

DXLIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 MARZO 1957

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MACRELLI**

INDI

DEL PRESIDENTE **LEONE**

INDICE

	PAG.
Congedo	31515
Proposta di legge (Annunzio)	31515
Proposte di legge (Svolgimento):	
PRESIDENTE	31516
MAGNO	31516
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	31516, 31517
VIOLA	31517
Proposta e disegno di legge (Seguito della discussione):	
MARTUSCELLI ed altri: Norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali (669); Modificazioni alla legge comunale e provinciale (2549)	31517
PRESIDENTE	31517
AMATUCCI	31517
CARAMIA	31529
ANGELINO	31536
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):	
PRESIDENTE	31543, 31551
CAMANGI	31551
GALLICO SPANO NADIA	31551
MONTANARI	31551
Sostituzione di un deputato	31515
Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE	31543
Votazione segreta per la elezione di tre Commissari per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza 31517, 31528, 31535	

La seduta comincia alle 16.

DE MEO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato De Biagi.

(È concesso).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata dai deputati Biagioni e Vedovato la proposta di legge:

« Modificazione delle norme sulla sistemazione del personale già in servizio con rapporto stabile d'impiego, presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio eritreo dell'economia, il Comitato dell'economia della Somalia e gli Uffici coloniali dell'economia » (2786).

Sarà stampata, distribuita e, poiché importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Sostituzione di un deputato.

PRESIDENTE. Comunico che, dovendosi procedere alla sostituzione del deputato Vincenzo Selvaggi, deceduto, la Giunta delle elezioni, nella sua seduta odierna — a termini degli articoli 58 e 61 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, delle leggi per la elezione della Camera dei deputati — ha accertato che il candidato Luigi Zuppante segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella stessa lista

n. 5 (Partito nazionale monarchico) per la circoscrizione XIX (Roma-Viterbo-Latina-Frosinone).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Luigi Zuppante deputato per la circoscrizione di Roma-Viterbo-Latina-Frosinone (XIX).

S'intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Magno, Di Vittorio, Pelosi, De Lauro, Matera, Anna e Scappini:

« Provvedimento speciale per la costruzione di case popolari in provincia di Foggia » (611).

L'onorevole Magno ha facoltà di svolgerla.

MAGNO. Il problema della casa, che è grave in tutto il paese, si presenta particolarmente acuto e preoccupante nella provincia di Foggia.

Infatti, nell'ultimo censimento generale della popolazione, la provincia di Foggia è risultata al primo posto nella graduatoria delle province italiane per indice di affollamento.

Dal penultimo all'ultimo censimento, ossia nel ventennio 1931-1951, le abitazioni sono aumentate del 21 per cento in Italia, del 21,6 per cento in Puglia e di appena il 16 per cento nel foggiano, mentre la popolazione è aumentata del 15,7 per cento in Italia, del 28,4 per cento in Puglia e di ben il 30,1 per cento in provincia di Foggia.

La disponibilità media di vani nel foggiano è risultata, nell'ultimo censimento, di appena 0,36 per abitante, mentre è stata di 0,50, 0,55 e 0,77 rispettivamente per la Puglia, il Mezzogiorno e l'Italia nel suo complesso.

Fra i due censimenti del 1931 e del 1951 l'incremento di stanza per ogni nuovo abitante è stato dello 0,81 nel paese, dello 0,46 in Puglia e di appena lo 0,34 in provincia di Foggia. Perciò, alla data dell'ultimo censimento, in tale provincia sono risultati in media abitanti 2,57 per vano, contro abitanti 1, 1,81 e 1,30 per vano esistenti alla stessa epoca in Puglia, nel Mezzogiorno e in tutto il paese.

Fatta la media nazionale eguale a 100, la provincia di Foggia è risultata con un indice di 192, seguita a distanza dalle province di Matera (indice 182,6), Napoli (165,2), Caltanissetta (163,8), Taranto (161,6) e Bari (160,9).

In questo quadro particolarmente grave si presentava e ancora si presenta la situazione del capoluogo della provincia. Infatti, la città di Foggia è risultata nell'ultimo censimento in testa a tutte le città d'Italia sia per l'affollamento delle abitazioni sia per l'incidenza delle grotte e baracche (2974 grotte e baracche, occupate da 20 mila persone).

Tutto questo è dovuto, oltre che ad un passato di miseria e di abbandono, al notevole incremento avutosi nella popolazione e ai gravi danni dell'ultima guerra.

Le incursioni aeree del 1943 distrussero nella città di Foggia 1973 abitazioni con 3664 vani e danneggiarono gravemente 1977 abitazioni con 5630 vani. In complesso, il 60 per cento di tutte le abitazioni allora esistenti vennero colpite.

A Foggia, dal 1931 al 1951, la popolazione è passata da 44826 a 98122 abitanti, pur essendosi avuti circa 20 mila morti nelle incursioni aeree; oggi Foggia ha circa 120 mila abitanti.

Perciò, anche se i privati, l'Istituto case popolari e l'I.N.A.-Casa hanno costruito nuovi alloggi, la situazione è ancora molto grave e richiede provvedimenti ed interventi di carattere straordinario.

L'I.N.A.-Casa ha costruito nella provincia di Foggia meno che in tante altre province, in quanto i suoi investimenti sono rapportati al gettito dei contributi, che è più basso nelle province agricole. L'iniziativa privata da tempo va segnando il passo, essendosi raggiunta una certa saturazione nel settore delle abitazioni a fitto alto, poiché pochi possono spendere dalle 20 alle 40 mila lire al mese per la casa. Inoltre, la legge per la eliminazione delle abitazioni malsane ha finora dato un contributo di scarso rilievo.

Perciò, onorevoli colleghi, ritengo necessario venire incontro ai bisogni della popolazione della mia provincia con una legge speciale; mi auguro quindi che la Camera vorrà prendere in considerazione la mia proposta e al più presto esaminarla ed approvarla.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

ARCAINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Non ritengo che il Governo possa dare parere favorevole a questa proposta di legge, nella quale fra l'altro, forse anche in ragione del fatto che lo svolgimento si effettua soltanto oggi, mentre la proposta di legge è stata annunciata il 26 gennaio 1954, si parla all'articolo 3 anche di contributi dello Stato a partire dall'esercizio finanziario 1953-54, il che evidentemente non è possibile.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

Il Governo non si oppone tuttavia alla presa in considerazione di questa proposta di legge, augurandosi che in sede opportuna tutti gli aspetti sollevati dalla proposta stessa vengano opportunamente approfonditi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Magno.

(È approvata).

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa del deputato Viola:

« Estensione al Sublacense (provincia di Roma) dei benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 (Cassa per il Mezzogiorno) » (2618).

L'onorevole Viola ha facoltà di svolgerla.

VIOLA. Le leggi che il Parlamento formula ed approva dovrebbero sempre riferirsi a reali e comprovate necessità. Non avendo però queste sempre lo stesso volto e gli stessi giudici, accade raramente che una legge sia perfetta. Perfetta non può essere, evidentemente, neppure la legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, legge già ritoccata, del resto, nel 1955, per iniziativa di due nostri colleghi.

È noto che i benefici della Cassa per il Mezzogiorno si estendono a territori che confinano con quelli del Sublacense, cioè con i 14 comuni che possiamo annoverare veramente tra i più diseredati d'Italia, tra i più sprovvisti di industrie e con una agricoltura, prevalentemente montana, che molto spesso non produce neppure quanto occorre per pagare le tasse. E non parliamo delle gravi distruzioni, dei danni di guerra che sono stati finora riparati soltanto in parte.

Occorre perciò porre riparo a una grave lacuna della legge sulla Cassa per il Mezzogiorno, tenendo presenti le necessità assillanti e inderogabili di quei provati comuni dove la disoccupazione e la miseria non solo avviliscono, ma continuano a mietere vittime.

La mia proposta di legge estendendo i benefici della Cassa per il Mezzogiorno ai territori del Sublacense — che hanno come capoluogo e centro di attrazione quella Subiaco che sul piano spirituale è conosciuta da tutto il mondo — intende ovviare a questi inconvenienti, che, ne son sicuro, non lasciano indifferenti i colleghi della Camera.

Auspico, pertanto, che la proposta di legge sia al più presto discussa e all'uopo chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

ARCAINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Viola.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi svolte saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Votazione per la elezione di tre Commissari per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto, per schede, per l'elezione di tre Commissari per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza.

Estraggo a sorte i nomi dei componenti la Commissione di scrutinio.

(Segue il sorteggio).

Comunico che la Commissione di scrutinio risulta composta dai deputati Foschini, Fora, Biaggi, Vecchietti, Gorreri, Viola, Gomez D'Ayala, Grasso Nicolosi Anna, Curti, Del Fante, Vedovato e Foa.

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà frattanto nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Seguito della discussione della proposta di legge Martuscelli ed altri: Norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali (669); e del disegno di legge: Modificazioni alla legge comunale e provinciale (2549).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Martuscelli ed altri: Norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali, e del disegno di legge: Modificazioni alla legge comunale e provinciale.

È iscritto a parlare l'onorevole Amatucci. Ne ha facoltà.

AMATUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con i progetti di legge in discus-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

sione viene riproposta all'esame del Parlamento una questione la cui importanza, sia dal punto di vista giuridico-amministrativo, sia da quello politico-sociale, non ha bisogno di essere sottolineata. Il tema dei controlli e quello della giustizia amministrativa è uno tra i più importanti del diritto pubblico, in quanto involge il concetto della libertà politica, intesa come facoltà di partecipare all'esercizio delle funzioni pubbliche, e il concetto della libertà civile. La quale libertà civile deve essere intesa nel senso di una libera e completa manifestazione della volontà individuale di fronte a quella del potere esecutivo che, essendo espressione della volontà degli uomini, non è immune da passioni, negligenze ed errori. Pertanto vi è la necessità di tutelare tale libertà, da una parte contro gli arbitri, e dall'altra contro l'uso illegittimo di tale potere che, a seconda dei casi, può porre in essere atti che possono essere viziati di incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere, come quando l'organo che emette un determinato provvedimento ha travisato i fatti, si è allontanato dai fini della legge, o addirittura li ha oltrepassati.

Ho ascoltato i discorsi che sono stati pronunciati fino a questo momento. Mi sembra che alcuni egregi colleghi che sono intervenuti in questo dibattito abbiano dimenticato che il principio ispiratore della giustizia amministrativa in senso generico, e in modo particolare sotto il profilo dei controlli, poggia sulla coincidenza dell'interesse generale alla legalità dell'amministrazione coll'interesse particolare alla tutela del bene giuridico offeso o menomato.

Per assicurare la conformità dell'atto amministrativo alla legge, il nostro ordinamento giuridico ha disposto una serie di controlli mediante appositi organi: il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e la giunta provinciale amministrativa. I controlli sulle amministrazioni degli enti autarchici — comuni, province, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, consorzi e aziende municipalizzate — sono esercitati dal prefetto e dalla giunta provinciale amministrativa.

Se è vero che mediante tali controlli molte illegalità vengono eliminate, è altresì noto che non poche altre illegalità non vengono rilevate, sia per la mole del lavoro, sia perché i privati cittadini non segnalano alle prefetture i vizi che inficiano determinate deliberazioni, sia, infine, perché manca nel nostro ordinamento giuridico una norma che operi il coordinamento nell'esame degli atti amministrativi, intimamente collegati tra loro, ma

esaminati, a volte, a intervalli di tempo notevoli l'uno dall'altro e spesso da funzionari diversi che si avvicinano negli uffici delle prefetture.

Né d'altra parte — bisogna riconoscerlo — è migliore il sistema dei controlli che rientrano nei poteri-doveri dell'ordinaria vigilanza da parte degli organi amministrativi superiori sugli atti emessi dagli organi gerarchicamente inferiori, sia questa sorveglianza svolta direttamente, sia svolta mediante commissari o viceprefetti ispettori, perché tali controlli (e chi ha esperienza della vita e della pratica amministrativa non può disconoscerlo) a volte sono proprio viziati dagli stessi errori che viciano gli atti amministrativi, come la negligenza, la superficialità, se non addirittura la impreparazione.

Ciò premesso, devo subito dire che l'attuale disegno di legge che attiene all'approvazione degli atti amministrativi — e sono d'accordo che si debba estenderlo anche alla tutela giurisdizionale di merito e di legittimità degli interessi e dei diritti dei cittadini — riveste una importanza veramente grande, poiché con esso vengono attuati, sia pure in misura limitata, i principi autonomistici degli enti locali sanciti dalla nostra Costituzione.

La giunta provinciale amministrativa col disegno di legge in esame viene composta diversamente da quanto è stabilito dall'articolo 9 del decreto luogotenenziale del 1944, n. 111.

Mi sia consentito ricordare, prima di entrare in un esame dettagliato delle singole disposizioni, che la giunta provinciale amministrativa, istituita con la legge 20 marzo 1865, costituì una vera, se non la più grande conquista del nostro diritto pubblico. Perché essa, come oggi funziona, non soltanto è destinata ad esercitare alcuni atti di vigilanza governativa, ma è investita, in sede giurisdizionale, dei reclami e dei ricorsi dei cittadini contro i loro amministratori, dei ricorsi degli enti locali tra di loro e di tutti i provvedimenti amministrativi, introducendo un sistema di garanzie che prima erano sconosciute.

Prima, come è noto (e non è necessario certamente che io lo ricordi a voi), la deliberazione dei consigli provinciali era soggetta all'approvazione del prefetto, previo il parere del consiglio di prefettura, solo quando si trattava di deliberazioni vincolanti i bilanci provinciali per più di cinque esercizi e di deliberazioni relative alla concessione di stabilimenti pubblici a spese della provincia. Invece, le deliberazioni dei comuni erano sottoposte

all'approvazione della deputazione provinciale. In una parola, il consiglio provinciale era collocato innanzi al prefetto nella stessa situazione in cui era il consiglio comunale di fronte alla deputazione provinciale; il rappresentante del potere esecutivo esercitava la pienezza della vigilanza sull'amministrazione provinciale. E tale situazione creava questa difficoltà e questa incongruenza: l'autorità provinciale elettiva, la quale era soggetta alla tutela da parte del prefetto, rispetto ai comuni, invece, diventava, a sua volta, tutrice, in quanto dava ai comuni l'approvazione o la facoltà di cui essa stessa aveva bisogno per i suoi atti.

Questo sistema, che era in aperta contraddizione con i sistemi dei sani ordinamenti amministrativi, fece sì che con la ricordata legge 20 marzo 1865 venissero aboliti i tribunali del contenzioso amministrativo, mentre il Consiglio di Stato, da giudice di appello nelle controversie dei vecchi consigli di prefettura, venne elevato a giudice giurisdizionale per la tutela degli interessi appartenenti all'amministrazione attiva e rientranti, pertanto, negli interessi predetti.

Non sarà completamente inutile ricordare che la giunta provinciale amministrativa, dalla legge 30 dicembre 1888 sulla riforma comunale e provinciale, ebbe solo funzione di tutela rispetto agli enti autarchici e alle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza. Ma poco dopo, e precisamente con legge del maggio 1890, tale organo assunse nuovi compiti in materia di giustizia amministrativa, divenendo, in una parola, un vero e proprio tribunale locale.

La composizione della giunta provinciale amministrativa ha subito varie modificazioni, ma sostanzialmente è stata diversa per l'esercizio delle funzioni tutorie e per quelle giurisdizionali.

Per quanto riguarda questa seconda attività della giunta provinciale amministrativa, non credo di doverne trattare, poiché il disegno di legge in esame si occupa in modo particolare della giunta provinciale amministrativa in sede di tutela. Debbo solo ricordare che, per quanto riguarda l'attività contenziosa, la giunta provinciale amministrativa venne regolata dalla legge fondamentale 26 giugno 1924 e modificata dalla successiva legge 8 febbraio 1925, e dal regolamento di procedura del 17 agosto 1907.

Per quanto riguarda, in modo particolare, la composizione della giunta provinciale amministrativa in sede tutoria, debbo ricordare alla Camera il decreto luogotenenziale n. 111

del 1944 che il disegno di legge attuale si propone di modificare.

Il progetto in esame si occupa della composizione della giunta in sede tutoria, senza spendere una sola parola (e lo stesso fa la magnifica relazione dell'insigne onorevole Lucifredi) per quanto riguarda la giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

LUCIFREDI, *Relatore*. Perché per quella vogliamo creare i tribunali amministrativi regionali.

AMATUCCI. La ringrazio della sua interruzione, perché essa mi offre, onorevole Lucifredi, la possibilità di completare il mio pensiero.

Se la vigilanza sulle amministrazioni locali costituisce un alto ufficio dello Stato, e viene esercitata attraverso un apposito organo — la giunta provinciale amministrativa —, il quale ha il compito di impedire che nelle deliberazioni adottate dai comuni e dalla provincia si esca dalle leggi e si turbi l'economia generale della cosa pubblica, se si vuole che l'attività delle amministrazioni locali cooperi al fine comune della pubblica e della privata prosperità, non meno importante è la tutela di merito e di legittimità sugli atti amministrativi.

Le stesse ragioni che hanno spinto il Governo, e in modo particolare il ministro Tambroni, a presentare il disegno di legge in esame per quanto riguarda la giunta provinciale amministrativa in sede tutoria, militano, se non sono addirittura rafforzate, per la giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, come essa è disciplinata nel decreto luogotenenziale del 12 aprile 1945; perché, anche per tale organismo esiste la prevalenza dei membri di diritto sui membri elettivi, e anche per tale « organo », per usare le parole della relazione, vi è la necessità « di non creare un intralcio o una remora alle libere iniziative degli enti locali ».

Ora, la giunta provinciale amministrativa in sede tutoria, secondo il disegno di legge, è composta di 10 membri di cui 5 governativi, chiamiamoli così, e 5 elettivi. I 5 membri governativi sarebbero costituiti: dal prefetto che presiede la giunta, dal viceprefetto ispettore, dal ragioniere capo e da due direttori di sezione. Gli altri 5 membri, quelli elettivi, dovrebbero essere costituiti nel seguente modo: 3 eletti dall'amministrazione provinciale, 1 dal consiglio comunale del comune capoluogo e uno dalla camera di commercio, industria e agricoltura. Non si vede perché la giunta provinciale amministrativa in sede giu-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

risdizionale debba essere, invece, formata da elementi elettivi in numero inferiore a quelli governativi, così come è disciplinata dalla legge cui ho accennato poco fa, facendo sì che questi elementi governativi a causa del loro ufficio, avendo occasione di intervenire negli affari cui i ricorsi il più delle volte si riferiscono, siano gli elementi meno adatti a fare da giudici.

Indubbiamente, con l'avvento della regione, è augurabile che, nel campo della giustizia amministrativa, (come ella ha osservato egregiamente, interrompendomi, onorevole Lucifredi), venga operata una profonda efficace riforma, nel senso che in ogni provincia sia creato un tribunale, come ella dice, amministrativo, del quale facciano parte elementi di assoluta dirittura morale, di esperienza tecnica e di conoscenza del diritto, al di fuori della influenza dei vari partiti politici.

Ciò, però, non ci dispensa dal riconoscere che oggi, mentre il cittadino italiano è garantito, sufficientemente, dalla magistratura ordinaria, e mentre stiamo creando, con una legge ordinaria, i giudici speciali per le controversie tributarie, continuiamo a mantenere (non desidero appropriarmi dell'espressione di un grande maestro di diritto amministrativo) questa storpiatura giuridica rappresentata dall'attuale giunta provinciale amministrativa, che toglie serietà ed importanza all'istituzione, quando si consideri che essa funziona con elementi che trattano contemporaneamente altri affari della pubblica amministrazione, rendendo impossibile quella serenità di giudizio che è indispensabile ad un qualsiasi organo del genere. Detto questo, vorrei, prima di addentrarmi nell'esame del disegno di legge, rivolgere un invito ed una esortazione (me lo consenta) all'onorevole Martuscelli, il quale, insieme ad altri autorevoli colleghi, ha presentato la proposta di legge n. 669, contenente norme di attuazione dell'articolo 130 della Costituzione, relative ai controlli di merito e di legittimità degli atti amministrativi, e che stiamo discutendo insieme al progetto governativo.

Onorevole Martuscelli, l'invito che le rivolgo, è il seguente: di non insistere sulla sua proposta, tranne che per quanto riguarda, l'ho detto chiaramente, la composizione della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. Sono d'accordo che questo disegno di legge debba, necessariamente, riguardare l'una e l'altra giunta, in quanto il decreto legge del 1945 è integrativo di quello del 1944.

Ebbene, io le dico, onorevole Martuscelli, che, se è vero che la Costituzione stabilisce, all'articolo 130, che « un organo della regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali » e che « in casi determinati dalla legge, può essere esercitato il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione », è anche vero, onorevole Martuscelli, che tale norma non può essere interpretata nel senso che il controllo di merito non venga svolto dagli organi attuali, indipendentemente dagli istituendi organi regionali. L'articolo 130, in una parola, non può essere assolutamente interpretato nel senso che nella sua proposta è indicato, che, cioè, il secondo comma, quello che riguarda il controllo di merito, può essere applicato immediatamente, anche senza la creazione della regione.

A tale proposito, onorevole Martuscelli, debbo richiamare la sua attenzione sull'articolo 125 della Costituzione, che stabilisce, nel secondo comma, testualmente. « Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della regione ». Con tale articolo appare chiaro che si impegna il futuro legislatore ad una profonda riforma dell'ordinamento della giustizia amministrativa; anzi le debbo ricordare che l'organo di primo grado non sarà più l'organo provinciale, cioè l'attuale giunta provinciale amministrativa, ma sarà regionale — e in sede di esame di questo articolo innanzi alla Costituente il comitato speciale per le autonomie locali aveva proposto di chiamarlo corte di giustizia amministrativa — e avrà la sua sede nel capoluogo della regione. Le sezioni potranno essere costituite nei capoluoghi di provincia. Questa, comunque, è opera, onorevole Martuscelli, del futuro legislatore, ed io mi auguro che venga fatta immediatamente, se, come ho appreso ieri dall'intervento dell'onorevole Agrimi, la I Commissione ha approvato le norme per la elezione degli organi regionali...

MARTUSCELLI. Ha approvato un emendamento che fa tornare la legge al Senato.

AMATUCCI. Ho letto il bollettino delle Commissioni di ieri; comunque ella che fa parte di quella Commissione potrà essere preciso nella risposta.

Dicevo: questa è opera del futuro legislatore, il quale dovrà naturalmente tener conto

delle norme stabilite dalla Costituzione sulla giustizia amministrativa negli articoli 103, 111 e in modo particolare 113, che ammette la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della pubblica amministrazione.

Ma oltre a ciò, onorevole Martuscelli, vi è un'altra considerazione da fare, non meno importante di quelle che poco fa ho avuto l'onore di esporre. Potrei dire che l'interpretazione autentica dell'articolo 130 della Costituzione risulta dall'articolo 72 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali. Tale articolo stabilisce testualmente che « fino a quando non saranno entrati in funzione gli organi di controllo regionale i controlli sulle province e sui comuni sono esercitati dagli organi che attualmente li esercitano nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti ».

Se, a tutto questo, dovesse valere ancora un argomento, allora mi permetterei di ricordare all'onorevole Martuscelli, che stimo e conosco essere un acuto e attento cultore di diritto, le recenti decisioni del Consiglio di Stato, che a proposito dell'articolo 130 hanno stabilito che ci troviamo di fronte a una norma a efficacia differita, in quanto non può essere applicato tale articolo della Costituzione se non saranno costituite le regioni.

E potrei dire, a conclusione di tale argomento e usando l'espressione oraziana: *de hoc satis*.

Credo che l'onorevole Martuscelli e gli altri su questo punto non vorranno insistere nella loro proposta, sentendosi, primi tra tutti, consci della infondatezza, dal punto di vista giuridico-costituzionale, della loro tesi.

Veniamo, allora, all'esame del disegno di legge per la parte centrale che ci riguarda, cioè a dire il controllo di legittimità sugli atti della pubblica amministrazione. Debbo solo, incidentalmente, rilevare, a completamente di quel che ho detto allorché ho rivolto questo invito, che non vedo la necessità di insistere sulla modificazione dell'articolo 149 della legge comunale e provinciale del 1915, che riguarda la rimozione del sindaco, come sull'articolo 323 relativo allo scioglimento dei consigli provinciali e comunali, né sulla parte che attiene — si capisce — alla esecutività delle deliberazioni a stare in giudizio da parte dei comuni e delle province. Sono queste materie di cui discuteremo — e come discuteremo! — in sede della riforma generale della legge comunale e provinciale.

Ripeto che solo su una parte della sua proposta, onorevole Martuscelli, sono d'accordo:

quella che riguarda le modifiche alla composizione della giunta provinciale amministrativa, sia in sede tutoria, sia in sede giurisdizionale. Ho già accennato ad alcuni gravi inconvenienti che ostacolano il retto funzionamento della giunta provinciale amministrativa ed alla necessità di provvedere ad eliminarli per circondare tali organi di tutte le garanzie di indipendenza e di capacità dei suoi componenti che da tutti sono caldeggiate ed augurate. Se da una parte è vero (e questa è purtroppo una realtà che noi non possiamo non riconoscere in quest'aula e di fronte al paese, una realtà che tutti non possono negare, e specialmente chi esercita la professione dell'avvocatura) che nei centri più importanti, per l'esistenza, da un lato, di cultori più o meno eminenti del diritto pubblico e, dall'altro, per una più affinata capacità dei funzionari di prefettura, le controversie amministrative vengono bene impiantate e bene decise; nei centri, invece, più modesti, sia per la mancanza di avvocati specializzati, sia perché i funzionari non sono, per quanto valorosi, dello stesso livello di quelli che vengono mandati nei grandi centri, noi constatiamo che non poche controversie amministrative anche di una certa importanza muoiono addirittura sul nascere o vengono abbandonate al primo grado della giurisdizione.

La maggior parte delle decisioni delle giunte provinciali amministrative, sia in sede tutoria che in sede giurisdizionale, salvo le eccezioni dovute, sono redatte in modo tale che più che contenere la tutela dei diritti e degli interessi legittimi, contengono invece, addirittura, delle violazioni dei principi elementari del diritto amministrativo. E quanto ciò sia pregiudizievole ai fini di un sano ordinamento in detta materia non v'è chi non veda; bisogna, pertanto, che il funzionamento di tutta la giustizia italiana, a cominciare da quella ordinaria a finire a quelle che noi vogliamo creare, cioè a dire, la giustizia tributaria e la giustizia amministrativa, sia liberato dagli ostacoli che lo viziano. Bisogna riconoscere che queste cause di cattivo funzionamento sono quasi identiche a quelle che ho avuto occasione di denunciare al Parlamento allorché discutemmo la legge di delega per la formazione di giudici speciali per la giustizia tributaria, vale a dire la incompetenza e la mancata indipendenza dei componenti degli organi delegati all'esercizio di tale importante funzione!

I componenti elettivi vengono eletti, purtroppo, con il criterio politico da parte dei consigli provinciali più che col criterio della

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

specifica competenza nel diritto amministrativo. I componenti « governativi » (come dice la relazione) alle volte non sono perfettamente indipendenti; ed ecco perché l'attuale disegno di legge si propone di modificare la composizione della giunta provinciale amministrativa, attuando quei principi autonomistici degli enti locali che voi con la vostra proposta di legge, onorevoli colleghi dell'opposizione, o, in questo caso, della semiopposizione, avvertate !

Sono perfettamente convinto che la composizione della giunta provinciale amministrativa, così come è disposta nel disegno di legge in esame, non corrisponde del tutto agli scopi che forse si volevano perseguire. Ecco perché su questo punto mi associo a quanto ieri ha detto l'onorevole Rocchetti: pur essendo favorevoli al disegno di legge, noi ci auguriamo che l'esperienza e soprattutto la competenza degli onorevoli colleghi in questa materia, renderanno le norme pienamente funzionanti completandole e rettificandole.

Onorevoli colleghi, debbo dire che, così com'è proposta, la giunta provinciale amministrativa in sede tutoria — mi rivolgo a lei, onorevole Lucifredi, che è maestro in questa materia — continuerà a soffrire della eterna convulsione di cui da oltre mezzo secolo tale organo è affetto ! Dalla legge fondamentale del 30 dicembre 1888 a quella del 1923, a quella del 1925, per arrivare infine a quella del 27 dicembre 1928 noi vediamo che l'intendente di finanza, ora fa parte ora non fa parte, della giunta provinciale amministrativa, finché il fascismo vi mise, come tutore dei diritti di libertà dei cittadini, che esso non faceva altro che proclamare, persino il segretario federale provinciale ! Ma questo è un modo di legiferare che non va.

Onorevoli colleghi — vorrei che mi seguiste attentamente su questo punto —, io ho un'abitudine, che non so se è un merito o un difetto: quella di parlare come il pensiero mi detta dentro.

Questo è un disegno di legge che ho voluto esaminare attentamente, al fine di trovare, insieme a coloro che sono più competenti di me, una nuova formulazione che, dal punto di vista tecnico-giuridico, susciti meno perplessità e meno dubbi di interpretazione di quanti il testo proposto, inevitabilmente, determina. Per questa ragione, rispettando il contenuto di alcune disposizioni del disegno di legge, ho presentato degli emendamenti per renderle più efficienti, più chiare, più perfette e, tecnicamente, più esatte. E sono convinto che se la Camera vorrà considerare

le mie proposte, noi potremo arrivare al varo di norme più organiche, attraverso il modesto contributo da me portato.

Onorevoli colleghi, desidero fare alcune osservazioni. Prima osservazione: allorché disculemmo, in quest'aula, un'altra legge importante, e precisamente quella relativa alla composizione del tribunale dei minorenni, a me, che ero relatore di quel disegno di legge, venne fatto rilevare che si creava un organo giurisdizionale con un numero pari di componenti. Si faceva giustamente notare che, in questo caso, poteva essere difficile la formazione della maggioranza. Per altro l'osservazione, benché giusta, non aveva fondamento perché — risposi — anche oggi nelle corti di assise il numero dei membri è pari, per cui non vedevo la ragione perché non potesse essere lo stesso anche per il tribunale dei minorenni. Ma mentre, in base all'ordinamento giudiziario, la votazione innanzi a questi organi giurisdizionali, avviene in modo palese a cominciare dal componente meno anziano, invece, nella giunta provinciale amministrativa, in sede di tutela, onorevole Lucifredi, non è escluso affatto il voto segreto. E allora, se io ho anche l'assenso, credo, sia della Camera come anche del relatore, che è particolarmente competente in questa materia del diritto amministrativo, io dico: oggi noi con questo disegno di legge, onorevole ministro e onorevoli colleghi, abbiamo formato un organo di tutela amministrativa con dieci membri: 5, diremmo, governativi, e 5 elettivi. E se nell'esame di una deliberazione si dovesse verificare l'ipotesi che i governativi si uniscano ai governativi e gli elettivi si uniscano agli elettivi, in modo di avere cioè 5 voti a favore e 5 contro, la legge non contenendo nessuna norma per casi simili, accadrà che quella determinata deliberazione non sarà mai approvata ! Bel risultato pratico e, soprattutto, che grande successo per così poco cauti legislatori ! Io so bene, onorevole Lucifredi, che in caso di parità prevale il voto del presidente; ma ciò può verificarsi quando il voto è palese. Ma che avverrà nel silenzio della legge quando venga chiesta la votazione segreta ? Non potrebbe, invece, accadere che un componente della giunta provinciale amministrativa, per evitare l'accusa della dipendenza dei funzionari della prefettura dal prefetto (io respingo, nel modo più violento, tale accusa, che cioè questi funzionari possano dipendere, per ragione di carrierismo, dal prefetto, perché li considero funzionari integri e liberi), chieda la votazione a scrutinio segreto ?

Ed allora, nel caso che ho prima ipotizzato, nel caso, cioè, di 5 voti a favore e 5 contro, la deliberazione non verrebbe approvata. Ecco ancora una prova di quanto vado predicando da anni e da decenni: è mai possibile che la legislazione italiana debba costituire una selva talmente selvaggia ed aspra che anche il più competente si debba smarrire in essa? È possibile che noi continuiamo a legiferare, ponendo in una disposizione il richiamo a disposizioni di altre leggi che, nella mia attività, ho dovuto notare essere, alle volte, persino, abrogate? È possibile continuare a fare delle leggi che non prevedano le più semplici ipotesi di casi concreti e di difficoltà di attuazione?

Ma facciamo leggi semplici e organiche, diamo al cittadino italiano la possibilità di consultare un testo unico di legge, chiaro e preciso...

ANGELINO. E gli avvocati?

AMATUCCI. Ma, ella deve riconoscere, onorevole Angelino, che anche noi avvocati troviamo alle volte delle difficoltà. Più di una volta s'è verificato, che in Consiglio di Stato un consigliere fa una osservazione, richiama una disposizione di legge: chi va in udienza munito del solo codice non si trova, alle volte, nella condizione di poter dire, di fronte ad un richiamo di tale genere, se il richiamo suddetto risponda o meno alla esattezza.

Le leggi tanto più sono perfette, quanto più sono chiare, concise e precise nella loro dizione in modo da non dar luogo alla possibilità di interpretazioni diverse e disparate. Il legislatore, nella formulazione di una norma giuridica, deve, inoltre, mirare alla sua sicura applicazione nel caso concreto, fare, cioè, una norma operante. L'articolo del disegno di legge relativo alla composizione della giunta provinciale amministrativa, non è operante per le ragioni sopradette, onde la necessità della sua modificazione che potrebbe consistere nel portare ad undici i componenti di tale organo. La undicesima unità potrebbe essere, come membro effettivo, l'intendente di finanza.

Il fatto di comprendere, secondo il disegno di legge, l'intendente di finanza come membro con voto solo consultivo e nei casi in cui si discuta dei bilanci o dei tributi locali, è semplicemente avvilente! L'intendente di finanza nella giunta provinciale o lo si comprende come membro effettivo, nella pienezza dei suoi poteri, o lo si esclude definitivamente. Ammetterlo, con voto consultivo, solo in determinati casi, di fronte al componente eletto dalla camera di commercio, significa — per quanto

stimabile ed autorevole possa essere tale componente — sminuire e ledere la dignità dell'intendente che, in ogni caso, conterebbe meno del ragioniere capo della prefettura!

Seconda osservazione: il disegno di legge stabilisce che il consiglio provinciale deve eleggere i membri ad esso spettanti scegliendoli fra i laureati in giurisprudenza. Evidentemente con questa espressione si è creduto di toccare la perfezione. Ma potete ritenere soddisfacente, per quanto attiene alla conclamata necessità di inserire negli organi della giustizia amministrativa e della giunta provinciale amministrativa in sede tutoria elementi preparati e capaci, e sufficiente il requisito della laurea in giurisprudenza? Siamo tutti usciti dalle università e sappiamo che varcata, con il diploma di laurea, la soglia dell'ateneo che alcuni anni prima avevamo sorpassato con più giovanile entusiasmo, portiamo un bagaglio vago e generico di cognizioni, specie nel campo del diritto amministrativo, del quale si esamina o si studia una sola branca della parte generale, ma non si conosce una sola disposizione della legge comunale e provinciale. Ed allora credo che sia più serio (mi si scusi l'espressione) che i membri elettivi del consiglio provinciale vengano scelti fra persone particolarmente competenti nel campo del diritto amministrativo e fra avvocati con non meno di dieci anni di esercizio professionale.

Terza osservazione: fra i membri effettivi vi è un membro che deve essere nominato dal consiglio comunale del comune capoluogo. In verità non vedo la ragione di questo privilegio e di questa preferenza. La giunta provinciale amministrativa è l'organo che deve esaminare le deliberazioni di tutti i comuni. Per quale ragione volete dare solo al comune capoluogo la possibilità di eleggere un membro effettivo? E allora una delle due: o si provvede diversamente, o, se tale componente deve esserci, è giusto che venga eletto dalla assemblea dei sindaci. È un privilegio non consentito affidare la nomina al solo comune capoluogo ed escludere gli altri comuni: non mi pare che ciò possa corrispondere ad un criterio di giustizia e di democrazia.

Quarta ed ultima osservazione: sono decisamente contrario a che il quinto membro della giunta provinciale amministrativa sia nominato dalla camera di commercio, industria ed agricoltura, perché ella, onorevole ministro, deve senz'altro intuire che se il motivo messo a base della relazione del Governo è che la camera di commercio debba nominare un membro effettivo per assicurare

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

la rappresentatività degli interessi economici, noi potremmo avere da questa camera di commercio eletto un buon commerciante, un ottimo artigiano, o un provetto agricoltore, ma, evidentemente, un uomo digiuno di materie giuridiche !

E allora, è quanto mai consigliabile che il componente, che dovrebbe essere eletto dalla camera di commercio, sia nominato o dallo stesso consiglio provinciale o, quanto meno (e questa, secondo me, sarebbe la soluzione migliore), nominato dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori del capoluogo di provincia, così come avviene, da parte dello stesso ordine, per la designazione di un avvocato, quale componente della commissione per il gratuito patrocinio, per le controversie innanzi la giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa.

Ma quanto durano nella carica i componenti elettivi ? L'articolo 3 del disegno di legge stabilisce che « lo scioglimento del collegio amministrativo determina, di diritto, la decadenza dei membri della giunta provinciale » e ciò perché, venuto meno l'organo che li ha eletti, verrebbe anche meno l'elezione che tale organo ha fatto.

Ma, onorevole Lucifredi, sono assai dubbioso sulla validità giuridica di questo principio. È vero che l'articolo 3 del disegno di legge non fa che riprodurre l'articolo 11 del decreto luogotenenziale 4 aprile 1944, n. 111, ma ciò non significa che il principio affermato da tale articolo sia esatto e che il Parlamento, una volta che ne abbia rilevato l'infondatezza, non lo debba correggere.

Poiché il consiglio provinciale procede alla elezione dei componenti effettivi di sua competenza, e questi devono essere prescelti fuori dell'ambito del consiglio provinciale, la scadenza o lo scioglimento del consiglio non può avere alcuna influenza sugli eletti, i quali sono nella giunta non a rappresentare quel determinato consiglio provinciale, per modo che, cessato il rappresentato, cessi anche il rappresentante. No. Una volta eletti da un organo amministrativo regolare, quei membri acquistano una propria autonomia e una figura a se stante quali componenti di un organo amministrativo diverso.

Se ammettessimo il principio che sto criticando, le conseguenze sarebbero imprevedibili ed assurde. Per esempio, noi abbiamo eletto una parte dei giudici della Corte costituzionale, ma, accogliendo il principio del disegno di legge, se domani il Parlamento si sciogliesse, anche i giudici della Corte costituzionale dovrebbero decadere. E ancora: poiché

dobbiamo nominare una parte dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, una volta accolto e applicato il principio di cui sopra, dovremmo dire che, sciolto il Parlamento, anche i membri del Consiglio superiore della magistratura da noi nominati devono decadere. Sarebbero delle assurdità giuridiche !

Ora, in nessuna legge precedente a quella del 1944, per quanto attente ricerche io abbia fatto, è contemplata una simile disposizione. In tutte le leggi precedenti, a cominciare dalla legge fondamentale comunale e provinciale del 1898 (che per me è perfetta), si stabilisce che i membri elettivi durano in carica 4 anni e si rinnovano ogni biennio per la metà. Tale formula mi sembra la più logica, la più aderente alla realtà, la più giuridica. Non è possibile ammettere il principio secondo il quale, una volta decaduto o sciolto l'organo che ha proceduto alla elezione, tale scioglimento o decadenza provochi conseguentemente la decadenza dei membri che sono stati eletti per far parte di un organo amministrativo separato e diverso e che, pertanto, acquistano una propria autonomia e una propria capacità.

Ma un'altra osservazione devo fare circa l'ultima parte dell'articolo 1, dove è detto che « i supplenti non intervengono nelle sedute se non quando manchino i membri effettivi della rispettiva categoria ». La disposizione è stata presa di peso dall'articolo 10 della legge comunale e provinciale del 1898. Ritengo che tale penultimo comma dell'articolo 1 debba essere soppresso per alcune ragioni che mi permetto di esporre.

Poco opportunamente sono state aggiunte le parole « della rispettiva categoria ». Dico poco opportunamente, perché, per esempio, se manca un membro effettivo nominato dal consiglio provinciale, questi non può essere sostituito da un supplente nominato dal prefetto, dal comune o dalla camera di commercio e viceversa, con le facili e prevedibili conseguenze del non funzionamento della giunta provinciale amministrativa. Ma oltre a ciò vi è un'altra considerazione da farsi. Se i supplenti intervengono alle sedute, ciò quali conseguenze giuridiche comporta ?

Il loro intervento produce la nullità delle sedute stesse ?

La dizione usata nel penultimo comma dell'articolo 1 è tale che esclude e non esclude la partecipazione dei supplenti alle sedute, perché, in caso di partecipazione, non determina alcuna nullità: quindi, siccome *impune legi non paretur*, così, se i loro colleghi non si opporranno, potranno anche intervenire.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

L'intervento dei supplenti alle sedute, non perturba affatto il funzionamento della giunta: e se è vero che *plus videant oculi, quam oculus*, e se è desiderabile che si faccia di tutte le questioni la più ampia discussione, mi sembra che l'intervento dei supplenti alle sedute possa, più che nuocere, giovare alla migliore amministrazione.

E che debbano partecipare, vi sono altre due ragioni: la prima, che non conoscendosi, né potendosi, *a priori*, conoscere quanti saranno i membri effettivi che interverranno alla seduta o se durante la seduta, per un evento qualsiasi, qualche membro effettivo si assenti, può avvenire, se non sono presenti anche i supplenti, che manchi o cessi la maggioranza nella giunta e che conseguentemente le sedute vada deserta o si debba rinviare per mancanza del numero legale, con ritardo nella trattazione degli affari.

La seconda, che non potendosi evitare gli inconvenienti di cui sopra, anche ai membri supplenti dovrebbe essere corrisposta la medaglia di presenza.

Pertanto, penso che occorrerebbe distinguere dalla partecipazione alle sedute, cosa lecita e, anzi, utile, la partecipazione al voto, cosa che non è consentita.

L'articolo 2 contempla i casi in cui non si può far parte della giunta. Ma questo articolo non ha previsto il caso di colui che, facente parte della giunta provinciale amministrativa, venga nominato senatore, deputato, consigliere provinciale, o, addirittura, amministratore del consiglio. Ora, se il componente della giunta viene eletto deputato, o consigliere comunale (ipotesi più probabile), o amministratore (ipotesi ancora più probabile), egli può rinunciare al mandato e restare membro della giunta. A questo riguardo, ho presentato un emendamento che prevede la decadenza dall'ufficio di membro effettivo della giunta provinciale amministrativa per le persone indicate ai n. 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 che, in caso di elezione, non abbiano, entro otto giorni dalla elezione medesima, rinunciato all'ufficio cui sono eletti.

Devo dire, infine, poche parole sulla composizione della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. Se il Governo è stato mosso dal nobile intento di evitare nella giunta provinciale amministrativa una prevalenza degli organi governativi su quelli elettivi, lo stesso principio deve valere, a maggior ragione, per la sede giurisdizionale. La giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale è oggi formata dal prefetto, da due funzionari di prefettura e da due membri

eletti dal consiglio provinciale: quindi gli organi governativi hanno la maggioranza. Pertanto è giusto che la deficienza che il ministro Tambroni ha lamentato nella composizione della giunta amministrativa in sede tutoria per i componenti elettivi venga rilevata anche per la sede giurisdizionale.

Sappiamo, per pratica, che gli esperti nominati dal consiglio provinciale ai sensi della legge 12 aprile 1945, n. 203, si sono dimostrati tali solo nella passione politica. Si dovrebbero scegliere, invece, elementi idonei i quali, oltre alle doti morali, abbiano particolare competenza nel diritto amministrativo. E per questo che io auspico che i componenti della giunta provinciale amministrativa siano nominati dai consigli professionali dell'ordine degli avvocati: si eliminerebbe, da una parte, l'influenza del fattore politico, mentre, dall'altra, si assicurerebbero a quest'organo uomini veramente capaci. Vedrà il Governo se debba o possa accogliere ciò che costituisce una mia aspirazione personale, cioè, che questi organi di giustizia siano presieduti da veri competenti, vale a dire da magistrati (*Interruzione del deputato Gianquinto*). Se è indiscusso che corrisponda ad una nobilissima esigenza che la magistratura abbracci i vari rami della giustizia, sia quella civile, sia quella penale, sia quella tributaria e quella amministrativa, è, d'altra parte, noto che ci troviamo di fronte a difficoltà non certo superabili facilmente, specie di fronte alla deficienza dell'organico della magistratura.

Potrei avviarmi alla fine del mio dire, se non dovessi rispondere ad un'osservazione che è stata fatta dall'onorevole Martuscelli nella sua relazione e dall'onorevole Ferri nel suo intervento di ieri, a proposito della tutela che il Governo vuole esercitare sugli atti della pubblica amministrazione. L'articolo 4 del disegno di legge, che modifica l'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530, disciplina l'approvazione delle deliberazioni adottate dai consigli provinciali e comunali e dalle rispettive giunte e la facoltà del loro annullamento, quando non sono conformi alla legge, da parte del prefetto.

Su questo punto abbiamo assistito ad una discussione, direi, incandescente. Il Governo è stato accusato di volere intervenire negli affari dell'amministrazione degli enti locali, sostenendosi, in aderenza e in applicazione estensiva dell'articolo 130 della Costituzione, che questo costituisce un'illegittimità tale, per cui il potere esecutivo soffoca, addirittura, la libera manifestazione di volontà degli enti locali.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

Onorevoli colleghi dell'estrema sinistra, devo fare un'osservazione: l'ingerenza del prefetto ha per fondamento il principio della doppia tutela alla quale sono sottoposte le province ed i comuni; tutela che ha una natura politica ed una natura amministrativa: la prima appartiene al prefetto, la seconda appartiene alla giunta provinciale amministrativa.

Nessuno, tanto meno noi — e ve lo dimostriamo col disegno di legge che il Governo ha presentato — può negare che l'amministrazione debba essere data libera e indipendente agli enti locali. Ma se ciò deve essere, non deve significare che non debba essere sorvegliata. Vi è una tendenza, che combatto, la quale vuol vedere ad ogni costo un conflitto permanente e, direi quasi, naturale di interessi o di fini tra lo Stato e le amministrazioni locali (anzi, queste vengono viste in una lotta contro i poteri dello Stato); e si crede che la libertà dell'ente locale consista nell'assenza di qualsiasi sorveglianza o ingerenza da parte dello Stato. Questa è una dottrina quanto mai pericolosa, perché abbiamo visto, in momenti tragici della nostra storia nazionale, che a piccoli comuni d'Italia — che dobbiamo considerare come piccoli ingranaggi che rispondono e obbediscono ad una sola legge d'insieme, quale è il congegno dello Stato — è mancato, spesso, lo stesso impeto che ha animato altri comuni d'Italia!

Ebbene, secondo me, il concetto dell'autonomia e della libertà amministrativa degli enti locali, invece, sta nel rispetto massimo dei loro diritti e delle loro azioni, affinché non violino i diritti altrui, perché lo Stato ha il diritto di vigilare che tali diritti siano garantiti. La sorveglianza del Governo sulle amministrazioni locali, voi me lo insegnate, è di due specie: la vigilanza propriamente detta di controllo e quella dell'ingerenza o tutela. La prima è continua ed è esercitata su tutti gli atti della pubblica amministrazione, e quindi consiste nel vigilare se gli atti sono conformi alla legge. La seconda, cioè la tutela, l'ingerenza, si svolge solo nei confronti di quegli atti per i quali si ritiene incompleta la facoltà degli enti locali.

E forse qui è necessario ricordare, onorevole Martuscelli (sono d'accordo con lei), quello che l'insigne, grande mio maestro di diritto all'università, il professor Forti, mi diceva: tieni presente che una legge comunale e provinciale può essere perfetta solo quando sappia conciliare le responsabilità degli amministratori con il rispetto delle autonomie locali. E noi questo veniamo a dirvi. Noi vi di-

ciamo, onorevoli colleghi, che la vigilanza deriva dalla natura stessa degli enti locali che vivono nell'orbita dello Stato e sono soggetti e debbono essere soggetti alla legge. Erra profondamente, perciò, chi pensasse di rispettare le autonomie locali facendo della propaganda inconsistente o quanto meno inconsulta, che arriva a toccare gli estremi limiti del proponimento dell'abolizione, persino, dei prefetti. Perché, più gli enti locali estendono la loro azione, più è necessario vigilare che essi si mantengano nella cerchia delle loro attribuzioni, specie in considerazione del fatto delle accresciute esigenze dei pubblici servizi e del maggior carico di poteri che per il vivere sociale e per gli oneri conseguenti vengono a pesare sugli enti locali, i quali possono più facilmente errare e non conformarsi alla legge.

Del resto, guardate un paese veramente democratico, l'Inghilterra, guardate questa nazione che recentemente ha varato una nuova legge comunale e provinciale. Ebbene, in Inghilterra, mano a mano che si sono accresciuti e aumentano i servizi d'igiene, della pubblica istruzione, della viabilità, della pubblica sicurezza, corrispondentemente è aumentata la sorveglianza da parte dello Stato, da parte del Governo.

Per quanto riguarda poi l'ingerenza, onorevoli colleghi, sono d'accordo sul fatto che mentre il controllo dello Stato non menoma la dignità e l'indipendenza della pubblica amministrazione, il controllo da parte della giunta provinciale amministrativa viola effettivamente l'indipendenza degli enti locali o, quanto meno, la diminuisce. A questo proposito, onorevoli colleghi, ho presentato un emendamento all'articolo 4, perché la formulazione di questo articolo non mi persuade affatto, sia pure con tutto il rispetto che ho per la competenza profonda che hanno in questa materia i componenti della I Commissione. Perché, quando all'articolo 4 del disegno di legge, onorevoli colleghi (e qui io mi appello, soprattutto, alla competenza dei cultori del diritto), si dice che « entro 10 giorni dalla data dell'atto il sindaco trasmette al prefetto copia del verbale di ciascuna deliberazione... » ecc., io devo dire che non vi è alcun precedente legislativo che usi la dizione « atto » per indicare la deliberazione. Siamo d'accordo che la parola « atto », nel caso concreto, vuole significare « deliberazione », ma è troppo brutta l'espressione e, soprattutto, poco tecnica. Né migliore è l'espressione « relata dell'avvenuta notificazione », che è stata attinta dal gergo curialesco più comune. Mario Pagano inse-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

gnava che, oltre alla chiarezza, le leggi debbono essere scritte bene !

Infine, il disegno di legge parla di richiesta di semplici informazioni che dovrebbe, per se stessa, sospendere l'esecuzione della deliberazione: ciò è errato. Se la deliberazione costituisce un atto amministrativo, essa può essere sospesa non con una lettera, ma solamente con un decreto motivato. Ecco perché ho presentato un emendamento e sono convinto che, in sede di esame dei singoli articoli (in quella occasione mi propongo di illustrarne le ragioni), esso troverà consenziente la Camera. L'emendamento che dovrà sostituire gli articoli 4, 5 e 9 del disegno di legge, è il seguente: « I processi verbali delle deliberazioni dei consigli provinciali e comunali, sono trasmessi al prefetto, con il certificato della eseguita pubblicazione, entro otto giorni dalla loro data, eccettuate le deliberazioni di mera esecuzione di provvedimenti già deliberati e divenuti esecutivi ai sensi di legge. Il prefetto ne manda immediatamente ricevuta all'amministrazione provinciale e comunale.

Le deliberazioni diventano esecutive se il prefetto non le avrà annullate entro il termine di 15 giorni dal ricevimento. Qualora il prefetto ritenga di chiedere all'amministrazione provinciale e comunale delucidazioni o altri elementi integrativi di giudizio, sospende, con decreto motivato, l'esecuzione della deliberazione. In tale caso, le deliberazioni divengono esecutive qualora, entro 15 giorni dal ricevimento delle deduzioni dell'amministrazione provinciale e comunale, il prefetto non ne pronunzi l'annullamento. Il termine per l'esecutività delle deliberazioni è di 60 giorni per quelle di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge ».

Ma, onorevoli colleghi, d'altra parte, l'articolo 8, così come è stato redatto dalla Commissione, effettivamente porta ad una lungaggine superiore a quella che attualmente esiste e si dice volere eliminare. La Camera mi ascolti: secondo l'articolo 8, il termine perché le deliberazioni, che hanno per oggetto i bilanci, impegni del patrimonio degli enti locali, ecc., si intendano approvate, è di 90 giorni, che decorrono da quello del loro arrivo al prefetto, sempre che, prima di tale termine, la giunta provinciale amministrativa non abbia emessa ordinanza di rinvio. Credo che questo termine è eccessivo e che bastano 60 giorni. Non vedo perché, onorevoli colleghi, per le deliberazioni previste dagli articoli 6 e 7, cioè quelle comuni, debba usarsi un certo sistema, mentre per le altre deliberazioni un sistema diverso, salvo, naturalmente, il più lungo periodo di

tempo necessario per il loro esame. Secondo tale articolo, potrebbe arriversi a questo assurdo: una deliberazione di un comune, per esempio, che imponga un onere finanziario o una deliberazione di bilancio viene inviata in prefettura: la prefettura ha 90 giorni per poterla annullare o no; ma prima di 90 giorni — dice l'articolo — se il prefetto o la giunta provinciale amministrativa dovessero ritenere necessaria l'acquisizione di nuovi elementi integrativi del giudizio, ne faranno richiesta al comune; il comune ha bisogno di un certo tempo per inviare le delucidazioni richieste; se dopo altri 2 mesi la giunta provinciale amministrativa non annulla la deliberazione, questa si intende approvata. Praticamente: tre mesi per poter richiedere le informazioni, un certo periodo di tempo per l'amministrazione comunale o provinciale per rispondere, altri due mesi per la giunta provinciale amministrativa per decidere, salvo che non ritenga poi necessario richiedere altre notizie o altre delucidazioni per una seconda volta...

AGRIMI. Una volta sola !

TOZZI CONDIVI. Il secondo comma distrugge la sua affermazione.

AMATUCCI. È difficile che mi si colga in fallo, onorevole Tozzi Condivi, quando discuto di una legge: gliene darò la prova...

TOZZI CONDIVI. Non volevamo questo.

AMATUCCI. Il secondo comma dell'articolo 8 dice testualmente: « Il termine suddetto rimane sospeso, per una sola volta, qualora, prima della scadenza dei 90 giorni, il prefetto o la giunta provinciale amministrativa chiedano al comune o alla provincia elementi integrativi di giudizio. In tale caso le deliberazioni s'intendono approvate se un'ordinanza di rinvio non viene pronunciata dalla giunta provinciale amministrativa, con le modalità indicate nel comma precedente, entro sessanta giorni dal ricevimento delle deduzioni... ».

Quindi, la giunta può emettere un'altra ordinanza di rinvio, dopo aver emesso la prima.

Concludendo: l'articolo 8, nel primo comma, stabilisce: « Le deliberazioni sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge s'intendono approvate qualora, entro 90 giorni dalla data in cui sono pervenute al prefetto, la giunta provinciale amministrativa non abbia emesso ordinanza di rinvio. Tale ordinanza deve essere motivata e trasmessa all'amministrazione comunale o provinciale nei 10 giorni successivi alla data della seduta, in cui venne pronunciata ». Si può quindi verificare l'ipotesi che al 70° giorno, la giunta provinciale amministrativa chieda

con apposita ordinanza al comune elementi integrativi di giudizio; il comune impiega un certo tempo per rispondere; la giunta provinciale amministrativa ha 60 giorni di tempo. Quindi in totale ci vogliono 5 mesi.

Se dopo la risposta del comune, la giunta provinciale amministrativa non emette una ordinanza di rinvio, con le modalità indicate al primo comma, le deliberazioni si intendono approvate. Quindi si ammette la possibilità di una seconda ordinanza di rinvio, nonostante la nobilissima intenzione espressa...

TOZZI CONDIVI. L'intenzione della Commissione era questa: nel primo caso, richiesta di chiarimenti; nel secondo, la decisione.

AMATUCCI. La lettera dell'articolo ha tradito, dunque, il pensiero della Commissione; perciò occorre dare ad esso una formulazione tecnicamente più esatta, cosa che io ho fatto proponendo un apposito emendamento.

Infine l'articolo 9 contempla due disposizioni identiche: una che riguarda il consiglio comunale e un'altra che si riferisce al consiglio provinciale. Perché fare leggi chilometriche? Le leggi devono essere brevi, chiare, debbono incasellare concetti giuridici precisi. È possibile che mentre l'articolo 8 contempla le deliberazioni della giunta comunale e di quella provinciale, invece nell'articolo 9, quando si parla delle pubblicazioni, si fanno due formulazioni con due articoli distinti? In questa maniera si confondono le idee e si viene meno al dovere della concisione.

Infine, io sono decisamente contrario all'articolo 9 formulato dalla Commissione, e che cioè, le deliberazioni debbano essere pubblicate nel successivo giorno festivo, o di mercato, per « estratto ». Sono contrario a questa disposizione per una ragione molto semplice: se andiamo a guardare un qualsiasi repertorio di giurisprudenza, vedremo che prima e dopo l'emanazione del testo unico sulle leggi provinciali e comunali del 1915, molte critiche venivano mosse alla pubblicazione per estratto. La pubblicazione per estratto non mi sembra che sia una forma legale, perché solo la motivazione, la conoscenza delle ragioni per le quali viene adottata una deliberazione, costituisce l'elemento di controllo per il cittadino.

Se vogliamo evitare arbitri e illegalità da parte delle pubbliche amministrazioni, dobbiamo far sì che le deliberazioni siano leggibili per esteso: dovrebbero essere pubblicate foglio per foglio, in modo che ogni cittadino abbia la possibilità di controllarle in tutto il loro sostanziale contenuto, oltre che per la loro uniformità o meno alla legge. Ecco perché sono del parere che si ritorni al testo

dell'articolo 127 del testo unico del 1915, colaudato da una lunga e pratica esperienza.

Credo di essermi intrattenuto abbastanza su questo disegno di legge, al quale sono favorevole per quanto concerne l'impostazione, ma dal quale dissento, per le ragioni che ho esposto, su talune formulazioni giuridiche, che a mio avviso dovrebbero essere più chiare, più precise, più tecniche. Solo così potremo dare quella certezza del diritto, quella certezza che invocava l'onorevole Lucifredi alla fine della sua relazione. Avendo questo disegno di legge una portata limitata, non credo che sia opportuno approvare le modificazioni apportate dalla I Commissione alla materia tanto delicata dei contratti e degli appalti. Rinvviare tali articoli aggiuntivi in sede di esame delle modificazioni alla legge comunale e provinciale, è cosa quanto mai opportuna.

Bisogna rivedere tutta la legge sui comuni e sulle province, per fare un testo unico organico, preciso e completo, eliminando tutte quelle disposizioni che, quali venerabili incrostazioni di tempi lontani, sono superate e dal tempo e dal sorgere di nuovi organi e istituti giuridici.

Onorevoli colleghi, ho finito. Ho cercato, come è mio costume, di portare al disegno di legge in esame il modesto contributo del mio studio e della mia modesta preparazione. Ho cercato di prospettare alla Camera quali sono le contraddizioni e quali potrebbero essere le cause di non applicabilità di questa legge. La legge comunale e provinciale in Italia è stata troppo spesso modificata, senza che mai si sia giunti alla formulazione di un testo che soddisfi le esigenze degli enti locali da una parte e dei cittadini dall'altra. Grandi passi, è vero, sono stati fatti, ma v'è ancora tanto da operare in questa materia.

Concludo esprimendo un voto: se nel nuovo testo della legge comunale e provinciale noi trasfonderemo le più recenti conquiste del nostro diritto pubblico, che seguendo le orme incancellabili segnate da Silvio Spaventa, ha saputo conciliare il principio della libertà politica con quello della libertà amministrativa, allora sì che noi avremo creato veramente i pilastri indistruttibili sui quali si fonda, in maniera permanente, la libertà e la democrazia del popolo italiano. *(Applausi al centro)*.

Chiusura della votazione per schede.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per la elezione di tre Commissari per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

Invito la Commissione di scrutinio a procedere, nell'apposita sala, allo spoglio delle schede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Caramia. Ne ha facoltà.

CARAMIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà brevissimo perché non intendo scendere nel dettaglio della legge, così come ha fatto il precedente oratore, ma voglio, invece, fissare alcuni punti specificatamente rilevanti, per esaminare più da vicino l'aspetto di alcuni problemi che c'interessano.

Questa legge nasce da una doppia proposta; da una parte vi è il progetto di legge formulato dall'onorevole Martuscelli e da altri onorevoli proponenti, dall'altra vi è la proposta di legge ministeriale. Si differenziano, però, nella denominazione, giacché mentre nel progetto Martuscelli si parla di norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali, nell'altro, invece, si prospettano modificazioni alla legge comunale e provinciale. Il primo progetto si presenta nella sua sostanza come elemento preparatorio, anzi anticipatore, di quanto dovrà esserne lo sviluppo successivo, non appena si sarà verificata la istituzione delle regioni; il secondo, d'iniziativa governativa, si mantiene, con la vaghezza della sua denominazione, come elemento di continuità e di riarmamento di tutte le precedenti ed originarie leggi amministrative, ad incominciare da quella del 1865 sino all'ultima del 1956.

Evidentemente la legge comunale e provinciale si è sempre mantenuta su di un terreno terremotato, senza mai raggiungere una certa stabilità. Tentare di apportare delle modifiche, che non ne mutano affatto la sua inconsistenza, anzi la sua inefficacia, di fronte alle necessità amministrative che si vanno imponendo o sviluppando man mano che i tempi mutano, è opera vana. Lo stesso onorevole Lucifredi, con la sua alta competenza di maestro del diritto...

LUCIFREDI, Relatore. Troppo buono!

CARAMIA ...nella sua relazione non ha potuto fare a meno di fissare il punto di partenza, che giustifica la ragione di questo progetto di legge, giacché egli non l'ha ritenuto, con i caratteri di permanenza, elemento di stabilizzazione della norma, ma come modificazione transitoria. Scrive egli, infatti, nella sua relazione: « Questa situazione fa

si che le norme di legge, che sono contenute nel progetto in esame, si presentino con la caratteristica della transitorietà, come norme che perderanno vigore quando, verificandosi il menzionato presupposto, potranno trovare applicazione le disposizioni della legge 10 febbraio 1953. In questo spirito esse vanno valutate, ed in questo spirito è indubbio che esse rappresentino un notevole passo avanti verso la realizzazione delle autonomie locali».

Dunque, una transitorietà caratterizza questa legge che non ha niente di definitivo, mentre ha il carattere del semplice compromesso, o meglio, dall'antitodo che si vuole contrapporre alla proposta di legge Martuscelli, alla quale noi non ci opponiamo, ma aderiamo con delle riserve limitatrici dell'ampiezza delle norme contenutevi, le quali non possono essere accettate *in toto*.

Essa è diretta a fissare i limiti sostanziali e formali, entro cui dev'essere contenuta l'attività discrezionale dei prefetti. A costoro è conferito un certo potere, che dev'essere diretto al bene pubblico e, nel contempo, essere pronto a tutelare l'azione di controllo da parte dello Stato. Il cittadino, però, deve sentirsi garantito nell'uso dei suoi diritti e pretendere che la pubblica amministrazione agisca sempre col rispetto delle altrui libertà, che rappresentano la maggiore conquista dell'era moderna.

Le norme del progetto di legge Martuscelli tendono a restringere l'ampiezza delle discrezionalità funzionali dei prefetti, e ad evitare quelle illegalità che sorgono tutte le volte che il singolo cittadino mette in movimento i suoi diritti. Il diritto d'impugnativa di tali atti illegali spetta a tutti i cittadini, giacché il potere del singolo, purché abbia sostanza giuridica, importa la facoltà di chiedere l'attuazione della legge nell'interesse generale, congiunto a quello particolare.

I prefetti sono la forza motrice del meccanismo amministrativo. Io non voglio associarmi al pensiero di coloro che vorrebbero scardinare ed abbattere le prefetture, ritenute organi superflui e superati dalle nuove esigenze democratiche. Costoro possono ritenersi i nuovi iconoclasti, che vorrebbero scompaginare la struttura politica ed amministrativa del Paese e che da tale sconvolgimento intenderebbero ricavarne maggiori vantaggi per il più rapido avanzare della rivoluzione in atto. Da questo estremo detestabile, che io respingo, non bisogna passare all'altro, ed accettarlo con supina tolleranza, cioè a quello di continuare a ritenere il prefetto come l'arbitro di tante situazioni amministrative, le quali

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

investono e regolano l'attività funzionale dei comuni, determinando il più delle volte un assolutismo antidemocratico e quasi tirannico. È il diritto che deve condizionare l'efficacia dell'atto amministrativo e non l'arbitrio del prefetto. La norma fissa della legge deve costituire il limite massimo entro cui deve essere contenuta e disciplinata la funzione prefettizia, che non può dilagare in una discrezionalità illegittima, per trasformarsi successivamente in una indiscriminata volontà imperante, approfittando del rapporto di supina obbedienza in cui è tenuta l'autorità comunale. Tra questa e gli organi prefettizi devono attuarsi vincoli non di cieca subordinazione, ma di ragionevole coordinamento.

Lo Stato, bisogna riconoscerlo, ha interesse che gli atti compiuti da un'amministrazione comunale siano conformi al diritto obiettivo e deve, in tutta la sua ampiezza, esercitare un'azione di vigilanza e di controllo, servendosi del potere di annullamento, se compiuti con violazione delle norme dispositive e precettive fissate dalla legge. Quando parlo di tutela giuridica, demandata alle autorità superiori, intendo riferirmi a quella che, costituendo un'attributo normale dello Stato, si risolve in un sindacato sul merito degli atti, che può essere di natura preventiva o repressiva. Quella si esplica con l'ingerenza del prefetto prima che l'atto sia compiuto, questa viene attuata dopo che l'atto è stato compiuto e deve acquistare tutta la sua efficacia e virtualità per produrre certi determinati effetti giuridici. Solo nel caso in cui gli atti amministrativi non soddisfino interessi collettivi, anzi ne ledano la sostanza, solamente allora, ed in sede giurisdizionale, il prefetto deve potere ottenere la declaratoria di annullamento per illegittimità, a condizione che vi sia una *contestatio litis*, in cui il comune, come parte interessata, deve essere ammesso alla difesa. A tale scopo l'organo giurisdizionale dev'essere modificato nella sua struttura e non si può consentire che il prefetto ne sia il presidente, giacché egli verrebbe ad essere, come lo è attualmente, giudice e parte, tenendo sottoposti alla sua gerarchia, come componenti dell'organo medesimo, elementi influenzabili ed obbligati ad una supina obbedienza. Parleremo in seguito di questo argomento.

I maggiori arbitri si manifestano negli atti amministrativi discrezionali, in quelli, cioè, in cui la volontà del funzionario è libera, non deve conformarsi ad alcuna norma giuridica obbligatoria, a differenza invece degli atti amministrativi a carattere vinco-

lante, ove il potere prefettizio, per la valutazione dei diritti obbiettivi e subbiettivi, è disciplinato da norme codificate. Si può negare agli enti locali la possibilità di amministrare interessi che loro appartengono, con una esclusività che può essere semplicemente controllata nell'ambito di una libertà, non deviata dal campo della licità? Se non vi può essere una ripartizione netta di compiti tra Stato e comune, pur ritenendo che nell'ordine gerarchico esso Stato debba sempre trovarsi al vertice ed il comune alla base, non vi deve essere però una commistione, un intreccio di competenze che portino alla prevalenza dell'arbitrio prefettizio.

La vita delle amministrazioni comunali non dev'essere paralizzata da controlli irragionevoli, da coercizioni politiche e finanziarie. Gli amministrativisti, quando parlano di autonomie locali, intendono riferirsi a quelle normative, io, invece, intendo riferirmi ad un complesso di norme precettive che devono consentire al comune una facoltà di autodeterminazione.

L'abate Seyés, deputato girondino, durante la rivoluzione francese, alla Costituente, disse che il potere viene dal basso e sale in alto, per poi ridiscendere per i rami. Il potere deve frazionarsi in tanti piccoli rivoli, come il fiume che nasce impetuosamente dalla sorgente, ma che poi si canalizza per i mille torrenti sino a raggiungere la foce. Trattasi di un processo di vascolarizzazione che si compie per tutta la rete arteriosa e venosa dell'apparato amministrativo. La similitudine calza quando si pensi a ciò che avviene nell'esercizio della funzione prefettizia. La legge attuale crea delle disfunzioni negative, per modo che il prefetto non compie un atto che deve compiere ed in luogo di esso ne compie uno diverso. Egli deve agire, ma, invece, rimane inerte e non stimola le soluzioni che il caso richiede. La detta disfunzione negativa può manifestarsi attraverso una serie di episodi, per cui indebitamente egli fa quello che non dovrebbe fare. Ricorre a delle omissioni illegittime, e molte volte si avvale di un'arma, contro la quale è difficile ogni possibilità di difesa.

Citiamo, come esempio, il caso in cui il prefetto si rifiuta di rispondere ad un sindaco. Egli si avvale del silenzio. Siamo dinanzi ad un caso di rifiuto pregiudiziale. Gli scrittori dicono che, in questa ipotesi, il silenzio acquista significato di rifiuto. Maestri del diritto si sono occupati di ciò e tra essi il Tesauro, il Forti, il Borsi.

In tale evenienza si è costretti ricorrere all'atto di diffida che vuol significare costituzione in mora. Ciò costituisce un arbitrio che va corretto con l'assegnazione obbligatoria di un termine a rispondere, inteso questo come obbligo dal quale deve derivare la presunta ratifica ed esecutorietà dell'atto amministrativo, che ne acquista validità per il suo contenuto sia formale sia sostanziale.

Molte volte i prefetti ricorrono al rimedio di un ritardo malizioso nell'approvazione di una deliberazione comunale per fini ostruzionistici. La nuova legge fissa un termine, entro cui il prefetto ha il dovere di ratificare o di annullare l'atto amministrativo. Vi sono deliberazioni che si fanno sostare per mesi e mesi interi negli uffici delle prefetture, senza dar loro corso. Il ritardo nella approvazione di dette deliberazioni è indebito, e le conseguenze che ne derivano si risolvono a tutto danno del comune. Il prefetto non è tenuto a giustificare il motivo del ritardo; ma egli non può sottrarsi al controllo che condanna la sua inerzia. Molte volte, entrando nel merito dell'atto sottoposto al suo controllo lo respinge senza motivarne la ragione.

Il ministro Tambroni si è reso conto di questi inconvenienti, in cui si ravvisa la denunciata disfunzione negativa degli organi prefettizi. Il principio del decentramento dei poteri opera quello spostamento di potestà deliberativa, che dagli organi centrali passa a quelli periferici. Se è vero che il sistema decentrato avvicina sempre più l'amministrato all'amministratore, che può valutarne le quotidiane necessità, è anche vero che tale sistema viene frustrato tutte le volte che la sfera di autodeterminazione comunale resta incappata nella discrezionalità arbitraria di un prefetto. Vi dev'essere una limitazione ai controlli, a meno che non si tratti di casi eccezionali, nei quali l'autorità prefettizia deve intervenire con rigore di controllo.

Bene è stato fatto, con l'attuale disegno di legge, a stabilire una categoria di atti amministrativi, con riferimento a determinati limiti di valore economico, i quali non hanno bisogno della ratifica prefettizia per diventare esecutivi. Molte volte il prefetto è l'interprete fedele delle direttive del Governo. Da ciò derivano gravi conseguenze, per cui da certi orientamenti politici scaturiscono deviazioni del potere prefettizio, ostruzionismi, e financo persecuzioni. Quei limiti politici che si riflettono, sotto il pre-

testo del principio di sovranità dello Stato, in una serie di atti, che nella loro pluralità sconvolgono tutto il nostro ordinamento giuridico, sino ad annullarlo, vanno temperati. Mentre gli amministratori di un comune si cimentano e si dibattono in mezzo a difficoltà cogenti, che impongono interventi indilazionabili, il prefetto svolge la sua attività ostruzionistica e compie una serie di atti che schiacciano l'amministrazione comunale e creano sbarramenti burocratici che non si superano, con l'intento di polverizzare tutta l'attività funzionale dell'ente comune, specie se le direttive dell'autorità prefettizia sono suggerite da un segretario provinciale del partito di maggioranza, che ha interesse a paralizzare il funzionamento dell'amministrazione comunale non amica. Quante volte i poveri sindaci sono costretti a ricorrere ai prefetti per ottenere l'approvazione di deliberazioni urgenti. Li trovano nei loro uffici affondati nelle poltrone, chiusi cromaticamente in un riserbo del tutto negativo, come draghi dalle narici fumanti che ti guardano dall'alto in basso ed oppongono alle giuste osservazioni, un risolino beffardo. Come si possono consolidare le istituzioni democratiche?

Che dire poi dell'arbitraria facoltà d'invviare continuamente commissari per investigare, torturare i poveri amministratori, che sono stati fatti segno alle rappresaglie dei *ras* locali, cioè dei capi gruppo del partito che domina. Spesso si ricorre a questa nomina commissariale per assicurare prebende a questo o a quel funzionario.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Contrariamente al solito, mi pare che ella stia facendo un quadro tutt'altro che obiettivo della situazione. Ella sta dicendo cose inesatte; sta, per lo meno, esagerando.

CUTTITTA. Purtroppo, racconta dei fatti.

MARTUSCELLI. Citerò io dei fatti, porterò io la documentazione del portamento prefettizio.

CARAMIA. Ella, onorevole sottosegretario, vive troppo in alto e non in provincia; noi, invece, viviamo nella palude ed abbiamo i piedi nel fango. Vorrei non poter dire ciò che sto dicendo, ma questa è la verità.

Quando non si riesce a smantellare una amministrazione, giacché non se ne trovano i motivi, si creano, invece, astuti accorgimenti e pessime furbizie, capaci di stabilire la incompatibilità della funzione di sindaci. Vengono fuori dei crediti contro gli amministratori, basati su false ed inventate situa-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

zioni contabili, per cui ne derivano decadenze con la inevitabile conseguenza di instaurazioni di giudizi civili e penali. Allo scopo si arriva facilmente e, con un semplice decreto prefettizio, il sindaco o l'amministratore vengono sospesi dalla carica e dalla funzione. Per arrivare ad un provvedimento di simil genere si dovrebbe avere, come legittimo motivo di sostegno, una sentenza accertativa di responsabilità civile o penale. Se si vuole raggiungere un piano organico di decentramento e fissare i limiti di una competenza deliberativa, che va ad incentrarsi negli organi periferici, bisogna innanzi tutto snellire la burocrazia, semplificare i servizi, eliminare le attuali esorbitanze centrali di poteri, debellare le inerzie, la corruzione e gli arrivismi che rendono sempre più complicati i congegni delle pubbliche amministrazioni. Occorre adottare formule più semplici, più elastiche, e determinare in modo più preciso le sfere di competenza, nonché le attribuzioni dei singoli funzionari, in modo da poterne individualizzare le rispettive attribuzioni, senza interferenze politiche e con le loro responsabilità conseguenziali.

Nella scala gerarchica di dette competenze bisogna centralizzare e fissare, determinandone i limiti, il grado di responsabilità di ogni singolo funzionario per gli atti amministrativi da lui compiuti. L'onorevole Mortati, nella seduta del 14 gennaio 1947, così concludeva il suo intervento: «Allo stato attuale non si sa mai su chi debba ricadere la responsabilità di determinati atti amministrativi; il principio della responsabilità dei funzionari è affermato teoricamente, ma in pratica è di assai difficile attuazione». Egli propose che ogni ministro, che dirige l'amministrazione ad esso affidata, dovesse, nell'ambito delle sue direttive, rispondere degli atti compiuti inerenti alla sua funzione. L'onorevole Terracini si oppose, e Mortati ritirò la proposta.

Invero, a colmare questo vuoto, e per eliminare ogni dissidio, si formulò l'articolo 97 della Costituzione, col quale fu stabilito che il compito di determinare le attribuzioni dei funzionari e le rispettive responsabilità degli atti compiuti, dovesse essere affidato al legislatore ordinario, il quale dovrebbe stabilirne i limiti.

Il Piccardi, che si è occupato della materia, in un pregevole suo scritto, si è espresso a tal proposito in questi termini: «Occorre trasformare un ufficio da triste congegno di attività burocratiche in un altro di natura semplice e più efficiente, supe-

rando le vecchie mentalità e creando una nuova struttura non refrattaria, né insensibile alle esigenze del presente». In una parola egli vuole una riforma integrale in piena vitalità.

Sono completamente d'accordo col Piccardi. Il vecchio organismo burocratico, che pur oggi resiste ancora ai colpi di piccone demolitore ed ai tentativi di rinnovamento, deve essere modificato. Una bonifica integrale potrà essere operata in quel settore amministrativo, che tanto interessa la vita pubblica del paese.

Nell'avviarsi su questa nuova strada, non sarei alieno dall'ammettere una certa gradualità di riforme, in senso s'intende verticale, anziché orizzontale, senza rapidamente precipitare in uno scardinamento radicale operabile in un tempo unico. All'ammalato i medicinali si somministrano gradualmente; piccole dosi di veleno possono avere effetto tonificante, mentre gli stessi veleni somministrati in grandi quantità, in una sola volta, possono essere letali.

Dissentendo dall'opinione di molti studiosi, io sono gradualista e non mi attrae affatto il ragionamento di coloro che ricorrono al paragone del campo verdeggiante di gramigna, in cui il grano seminato resta soffocato, prima ancora del suo germoglio, dalla nocività di quell'erba. È misura di prudenza demolire per gradi, e sostituirvi il rincalzo. Si tratta di accorgimenti di ordine costruttivo e di maggiore avvedutezza nella sostituzione di organi muniti di una maggiore e più definita funzionalità amministrativa. Ma occorre dire qualche cosa intorno ai poteri giurisdizionali della giunta provinciale amministrativa ed alla sua struttura organica.

Ritengo che si possa accettare la proposta del progetto Martuscelli, quella, cioè, di conferire la presidenza della giunta ad un consigliere di corte di appello e non ad un prefetto. Nell'affermare ciò, sono coerente con le idee sostenute in occasione della istituzione dei tribunali fiscali che, secondo il mio criterio, devono essere costituiti dalla magistratura ordinaria, onde conseguire una maggiore tutela attraverso giudici indipendenti, sottratti all'influenza degli organi fiscali dello Stato. Per le stesse ragioni vorrei che nella giunta provinciale amministrativa avesse prevalenza l'attività ed il potere funzionale del magistrato, anziché quella dei prefetti.

Lo Stahl, nel suo trattato sullo Stato giuridico, dice: «Lo Stato dev'essere uno

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

Stato giuridico: questa è la parola d'ordine ed è in verità anche la tendenza del tempo nuovo; esso deve determinare ed inviolabilmente assicurare la barriera ed i confini della sua attività come libera sfera dei suoi cittadini, con le regole del diritto comune e non deve direttamente realizzare le idee e gli scopi al di là di ciò che alla sfera del diritto puro appartiene, vale a dire fin dove lo esiga la necessità giuridica ed il diritto di difesa della libertà di ciascuno ».

Il nostro Stato non è uno Stato di polizia, né uno Stato prettamente patrimoniale, bensì uno Stato giuridico, nel quale risiede ogni fonte del diritto dei singoli cittadini. La giunta provinciale amministrativa non ha una funzione semplicemente di tutela per gli atti amministrativi compiuti da un'amministrazione comunale, ma ne ha anche una giurisdizionale, che attiene ai diritti oggettivi e soggettivi di ciascun componente la comunità.

È per questo motivo che noi vogliamo che il detto organo, che ha funzione giurisdizionale, sia diretto da un magistrato, libero indipendente ed equo, e non da un prefetto che è elemento influenzabile e soggetto a tutte le variazioni degli orientamenti governativi. Né vale il ragionamento che si fa in senso contrario, specie quando si eccipisce la divisione e distinzione dei poteri. Quello giudiziario e l'altro esecutivo esprimono la medesima volontà dello Stato, coordinata e diretta al raggiungimento di un fine supremo, quello, cioè, della utilità pubblica e della difesa del singolo cittadino.

Tanto il potere esecutivo amministrativo quanto quello giudiziario, in fondo in fondo, sono diretti ad attuare la volontà della legge attraverso l'applicazione al caso concreto della norma astratta contenutavi. Lo scopo è quello di ottenere la reintegrazione del diritto violato da uno dei due contendenti, contemperandolo con la tutela stabilita dal nostro ordinamento giuridico. Non può aversi separazione assoluta di poteri, quando unica e sovrana è la volontà dello Stato, unico il fine da raggiungere attraverso la organizzazione politica ed amministrativa, ed il criterio della unità giurisdizionale non consente intreccio di competenza. La dottrina moderna va ponendo sempre più in viva luce la necessità di eliminare queste distinzioni, specie perché i contatti fra il potere giudiziario e quello esecutivo sono continui e profondi tanto da eliminare quell'autonomia, che cade di peso in omaggio al principio ed alla considerazione che ambedue i poteri

suddetti provvedono all'attuazione del precetto legislativo. La teoria dei contrappesi, sostenuta da Montesquieu secondo la quale tutto sarebbe perduto se la stessa persona o il medesimo ente collegiale esercitassero quelle tre facoltà, cioè: legislativa, esecutiva e giudiziaria, si va facendo sempre più pallida ed attenuata. La legge del 20 marzo 1865, allegato e), regolava la costituzione dei tribunali amministrativi. Dal 1865 al 1880 ed anche più in qua, si ebbe sempre incontrastato il predominio dei giuristi propugnatori della unicità della giurisdizione. L'azione amministrativa, in tutti i governi liberi, ha avuto sempre carattere giuridico. Il rapido e largo sviluppo di un ramo del diritto, in gran parte nuovo, dette vita al diritto amministrativo, diritto non eccezionale, ma speciale, cioè distinto, per l'intima sua natura, dal diritto privato che, sorto e sviluppatosi nei secoli, anche sotto il regime dei governi assoluti era, per consenso generale, riguardato come diritto comune assoggettabile alla magistratura ordinaria.

Questi tribunali amministrativi funzionarono egregiamente. Sorsero difficoltà, di ordine procedurale, le quali fecero nascere la necessità di una riforma radicale, fino a raggiungere, nel 1888, la soppressione dei tribunali amministrativi. L'amministrazione trovava una grande difficoltà ad assoggettare gli atti suoi alla giurisdizione ordinaria, in quanto la vita dello Stato, i supremi interessi da proteggere non potevano subire la lungaggine della procedura ordinaria né rimanere per lungo tempo indefiniti. La massima possibile misura di difesa giurisdizionale di fronte agli atti di imperio esigeva soluzioni pronte, indilazionabili con procedura rapida, ragione per cui si pensò alla istituzione della giunta provinciale amministrativa, investendo la stessa di poteri giurisdizionali.

Vi fu la legge del 31 maggio 1877 che regolò le competenze. Queste giunte, ritenute come correttivo delle autonomie locali, si rivelavano, sin dall'inizio, inquinate dai mali medesimi che erano chiamate a correggere.

Il Salandra, nel suo trattato « La giustizia amministrativa nei governi liberi », a pagina 613, così si esprime: « Anche alle giunte provinciali amministrative ed al loro molteplice funzionamento si estesero le disillusioni ed i propositi, forse affrettati, di riforma. Soprattutto apparvero in esse evidenti, più dei benefici, gli effetti pregiudizievoli della loro costituzione. Imperocché dall'umore del prefetto, troppo spesso funzionario politico piuttosto che amministrativo,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

con gli elementi elettivi, troppo spesso esponenti delle fazioni locali prevalenti, non risultava un'armonica fusione, nè una reciproca correzione, ma non di rado una giusta posizione e talvolta un cumulo di vizi, dai quali riusciva meromato nella pubblica estimazione l'esercizio così della tutela come della giurisdizione ».

Si può essere d'accordo sul principio che il diritto d'ispezione e di tutela, che è riservato allo Stato, possa essere delegato ad organi autonomi, quale può essere la giunta provinciale amministrativa. In questi casi la tutela ha carattere strettamente politico economico.

Ma, allorchè la tutela giuridica tende a contenere l'azione delle amministrazioni nei limiti dei diritti pubblici subbiettivi e degli interessi dei privati, ed imporre loro il rispetto delle norme di legge, non saprei vedere la ragione per la quale la maggiore guarentigia non dovesse rintracciarsi nella tutela della funzione ordinaria giudiziaria.

Si dovrebbe raggiungere lo sdoppiamento delle funzioni di tutela, distinguendo quella che ha riferimento agli atti strettamente amministrativi dall'altra che, nella sua sostanza, costituisce la difesa giurisdizionale contro l'azione amministrativa. La legge, in tesi generale, consente che la legalità di un atto amministrativo venga esaminata in forma giudiziale.

Bisogna ritornare alla costituzione dei tribunali amministrativi, ripristinando la legge del 1865. La maggiore garanzia della giurisdizione ordinaria soverchia quella della giunta provinciale amministrativa. Tra le due giurisdizioni vi è una differenza di forma, ma non di sostanza.

L'Orlando, per differenziarle, così si esprime: « L'esecutivo agisce spontaneamente nei limiti della legge senza necessità di eccitazione, con larghi criteri discrezionali di opportunità, tenendo conto di fenomeni sociali verificati, determinandone nei propri organi un certo grado di responsabilità politica ed attribuendo ai propri atti l'efficacia di norme generali obbligatorie, finché un contatto politico, amministrativo e giurisdizionale, non ne dichiara il carattere illegittimo per una conseguente violazione del diritto oggettivo e subbiettivo. Il potere giudiziario, invece, ripete la sua esplicazione dall'eccitamento di un formale gravame, restringe l'opera propria alla interpretazione pura e semplice del precetto legislativo, decide con i criteri di una norma eminentemente livellatrice, manifesta l'attività sua attraverso le forme

soleni di un pubblico contraddittorio, tiene conto di elementi di fatto già consumati, determina nei suoi organi un minimo grado di responsabilità ed uno maggiore d'indipendenza, attribuisce, infine, ai propri atti una efficacia coattiva meno estesa, perché non ha luogo che per le parti in causa, perché non può essere eliminata che da un gravame del medesimo ordine giudiziario, finché l'autorità della cosa giudicata non elevi a presunzione assoluta la legittimità del responso ».

Sono differenze, come vedesi, formali e non sostanziali che non rendono impossibile la fusione ed il contemporaneo esercizio delle due giurisdizioni in una sola.

È chiaro, quindi, che la unità giurisdizionale non si deve semplicemente limitare ed esaurire nell'ordine giudiziario, ma deve anche abbracciare quello amministrativo, potendo questo provvedere alla tutela dei più vivi interessi dei singoli ed a quelli della intera organizzazione statale. Il magistrato offre maggiore garanzia e la sua funzione può essere motivo di tranquillità per ogni singolo interessato, per modo che il suo inserimento negli organi amministrativi deve essere sempre apprezzato e calcolato come la creazione di una più perfetta tutela e di una più organica funzionalità giurisdizionale.

Noi ci auguriamo che la legge delle autonomie locali amministrative sia quanto prima un fatto compiuto, e che l'avviamento ad una maggiore democraticità delle nostre istituzioni rappresenti un maggior progresso per la nostra educazione politica e per la nostra civiltà.

La relazione dell'onorevole Lucifredi si chiude con una deplorazione: « L'attuale stato di caos legislativo in questa così delicata materia, in cui debbono cimentarsi gli amministratori elettivi, nei quali non può pretendersi il possesso di una competenza specifica nell'ermeneutica legislativa, non solo è fonte di gravi inconvenienti pratici, ma non torna neppure ad onore del legislatore, che, a dieci anni di distanza dal ritorno delle amministrazioni elettive, non ha saputo ancora fornirle di un adeguato testo delle leggi che esse devono osservare come guida della loro azione. La Commissione è unanime nel rinnovare il voto, già più volte espresso, che vi si giunga al più presto ».

Come si vede siamo ancora nella palude ed i movimenti sono trattenuti dalle difficoltà dell'avanzata. Bisogna avviarsi verso la montagna e guardare da lassù il nuovo panorama della vita politica ed ammini-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

strativa. Dopo aver proclamata la sovranità di una costituzione innovatrice, allontanarsi da essa è come allontanarsi dalla storia, che va invece vissuta con tutti i suoi miraggi. Gli istituti antichi non sono più capaci di contenere e regolare le esigenze della nuova generazione. Dalla contraddizione fra quello che si legifera e quello che si fa, erompe quel mutevole rapporto di stabilità sociale e politica, nel quale si rivela la nostra impreparazione e la nostra incapacità.

Il segreto della individualità di un popolo e della sua civiltà si esprime nella forza delle sue leggi e nella volontà di rispettarla e seguirne la evoluzione. (*Applausi a destra — Molte congratulazioni*).

Risultato della votazione per schede.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione per la elezione di tre commissari per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza.

Votanti 443

Hanno ottenuto voti i deputati: Ferreri Pietro 212, Turnaturi 211, Merizzi 175.

Voti dispersi 15, schede bianche 36, schede nulle 7.

Proclamo eletti i deputati Ferreri Pietro, Turnaturi e Merizzi.

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aimi — Albizzati — Aldisio — Alessandrini — Amadei — Amato — Amatucci — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Andreotti — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Antoniozzi — Arcaini — Ariosto — Assennato — Audisio.

Baccelli — Badaloni Maria — Badini Confalomieri — Baglioni — Baldassarri — Ballesi — Baltaro — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bardini — Baresi — Barontini — Bartsaghi — Bartole — Basso — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Berardi Antonio — Berloffia — Bernardi Guido — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Bertì — Bertinelli — Bertone — Berzanti — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Biaggi — Biagioni — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bima — Bognoni — Boidi — Boldrini — Bolla — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Bottonelli — Bozzi — Breganze — Brusasca — Bubbio — Buc-

ciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buzzelli — Buzzi.

Caccuri — Cafiero — Caiati — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Camangi — Candelli — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Cappugi — Caramia — Carcaterra — Caronia — Castelli Edgardo — Cavaliere Alberto — Cavaliere Stefano — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Cerreti — Cervellati — Cervone — Chiaramello — Chiarini — Chiarolanza — Cianca — Cibotto — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Cremaschi — Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Daniele — Dante — Dazzi — De Capua — De Francesco — Degli Occhi — Del Fante — Della Seta — Delli Castelli Filomena — Del Vescovo — De Maria — De Martino Carmine — De Marzi Fernando — De Meo — D'Este Ida — De Totto — De Vita — Diaz Laura — Di Bernardo — Diecidue — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Pri-
sco — Di Vittorio — Dominè — Dosi — Druschi — Ducci — Durand de la Penne.

Ebner — Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Failla — Faletta — Faletti — Fanelli — Farini — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrari Aggradi — Ferrario Celestino — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Foresi — Formichella — Foschini — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudioso — Gelmini — Genai Tometti Erisia — Geremia — Germani Ghidetti — Ghislandi — Giaccone — Gianquinto — Giolitti — Giraudo — Gitti — Gomez D'Ayala — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziosi — Greco — Grifone — Grilli — Guarniento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenheig — Gughemineti — Gulli.

Helper.

Invernizzi — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jannelli — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

Laconi — La Malfa — Lami — La Rocca — L'Eltore — Lenoci — Lenza — Li Causi — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo —

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lozza — Lucchesi — Lucifero — Lucifredi — Luzzatto.

Madia — Maglietta — Magnani — Magno — Malagugini — Malvestiti — Maniera — Mannironi — Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marienghi — Marilli — Marino — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martoni — Martuscelli — Marzotto — Masini — Masola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matteotti Giancarlo — Matteucci — Mazza — Mazzali — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Michellini — Montagnana — Montanari — Montelatici — Moro — Moscatelli — Murdaca — Murgia — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natali Aldo — Natta — Negrari — Nenni Pietro — Nicoletto — Noce Teresa.

Ortona.

Pacati — Pacciardi — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini — Pastore — Pavaa — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Pezzato — Perdonà — Pertini — Pessi — Petrucci — Piccioni — Pieraccini — Pignatelli — Pignatone — Pigni — Pino — Pintus — Pirastu — Pizzalis — Polano — Pollastrini — Elettra — Preti — Preziosi — Priore — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Ricca — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roasio — Roberti — Rocchetti — Romanato — Romano — Romita — Romualdi — Ronza — Rosati — Roselli — Rosini — Rubeo — Rubinacci — Rumor.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sansone — Sauti — Sanzo — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scaglia Vito — Scappini — Scarascia — Scarpa — Schiavetti — Schiatti — Schirò — Sciorilli — Borrelli — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Sedati — Semeraro Gabriele — Silvestri — Simonini — Sodano — Sorgi — Spadazzi — Spallone — Sparapani — Spataro — Stella — Stocchi — Stucchi — Sullo.

Targetti — Tarozzi — Terranova — Tesauo — Tinzi — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tognoni — Tonetti — Tosato — Tozzi — Condivi — Treves — Troisi — Truzzi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchiotti — Vedovato — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Vicentini — Vigo — Villa — Villabruna — Villani — Villelli — Viola — Vischia — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanon — Zanotti — Zerbi.

Sono in congedo (Concesso nelle sedute precedenti):

Fadda — Farinet — Ferreri Pietro.

Mattarella — Montini.

Sensi.

Tosi.

Viviani Arturo.

(Concesso nella seduta odierna)

De Biagi.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Angelino. Ne ha facoltà.

ANGELINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel dibattito che da anni si svolge sulle riviste amministrative e politiche, nei congressi delle province e dei comuni, nei discorsi pubblici sul tema delle autonomie locali, da più parti è stata avanzata la pretesa di priorità negli studi e nei programmi, forse per farsene uno schermo dietro il quale l'azione concreta contrasta la parola orale o scritta.

È pertanto doveroso per me delineare la direttiva costante del partito socialista italiano nel passato e nel presente in materia di libertà nell'azione amministrativa delle province e dei comuni, a spiegazione della posizione odierna del gruppo parlamentare socialista.

L'autonomia degli enti locali è una rivendicazione storica per noi socialisti e per l'intero movimento operaio dalla sua nascita.

Fin dal 1900 il partito socialista aveva inserito nel suo programma il decentramento politico e amministrativo del comune e l'abolizione del controllo da parte della giunta provinciale amministrativa. Il controllo avrebbe dovuto essere esercitato direttamente dagli elettori, per mezzo del *referendum*, sulle questioni più importanti della vita locale.

Uno degli obiettivi principali della Lega dei comuni socialisti, fondata nel 1916, era la conquista di maggiori libertà per i comuni. Assertori strenui dell'autonomia comunale furono i nostri migliori amministratori: Caldara, Filippetti, Matteotti e il gruppo del « comune

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

socialista ». I socialisti, quando reclamavano l'autonomia dei comuni, non chiedevano libertà eversive delle istituzioni vigenti. Per loro, autonomia significava libertà di amministrare nell'interesse della maggioranza della popolazione; libertà di attuare la giustizia tributaria che colpisse i grandi evasori fiscali; libertà di fare una moderna politica della scuola ed una seria politica della casa, al fine di dare ai lavoratori un'abitazione decente; libertà di attuare l'assistenza sociale che non avesse aspetto caritativo, bensì quello di un mezzo per migliorare la sanità pubblica.

Il problema delle autonomie locali è ancora alla base del programma amministrativo del partito socialista italiano e di tutti gli amministratori democratici.

Il movimento per le autonomie, che prima del fascismo aveva il carattere di lotta per la rivendicazione di una maggiore libertà per le amministrazioni degli enti locali, ha oggi assunto l'aspetto di una lotta per il rispetto, da parte dello Stato e dei suoi organi periferici, dei diritti riconosciuti dalla Costituzione nei suoi articoli 5, 128, 130 e nella IX disposizione transitoria.

Il fatto che questi diritti di libertà, che questi principi di autonomia degli enti locali siano stati inseriti nella legge fondamentale della Repubblica italiana ha un chiaro significato: le autonomie locali non rappresentano una questione soltanto di ordinamento amministrativo, bensì il substrato fondamentale della struttura politica della Repubblica.

L'attuazione dei principi di autonomia è in stretta correlazione con il sistema dei controlli esercitati dagli organi dello Stato sugli enti locali.

L'articolo 130 della Costituzione prevede il controllo di legittimità sugli atti delle province e dei comuni. Soltanto nei casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riprendere in esame le loro deliberazioni.

In sostanza, il controllo si limita ad assicurare che gli atti degli enti locali non violino le vigenti leggi dello Stato. Nel merito delle deliberazioni gli enti locali debbono essere liberi di agire in base alla valutazione che essi danno delle esigenze e delle necessità locali.

La legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali, attribuisce l'esercizio del controllo sugli enti locali ad un comitato nominato dal presidente del consiglio regionale.

Ci troviamo qui di fronte ad un preciso dovere di attuazione della Costituzione, con l'ade-

guamento della nostra legislazione ai precetti costituzionali, ed al dovere del Governo di uniformare la sua azione, nei confronti degli enti locali, ai dettami della Costituzione, nel senso di favorire lo sviluppo democratico delle amministrazioni locali anziché moltiplicare le ingerenze, i sorprusi e perfino gli arbitri, che dovrebbero da lungo tempo essere cessati, se da parte di coloro che di autonomie molto hanno parlato e scritto, allorché ritenevano di costituirsi delle specie di isole prima della conquista del potere politico, oggi traducessero nei fatti le loro enunciazioni invece di appigliarsi a tutti i cavilli per rinviare il problema di fondo, cioè la costituzione degli organi destinati ad esercitare un controllo democratico sugli enti locali.

Il nostro settore ritiene, e non per considerazioni di parte, che in un paese che ha oltre 30 milioni di elettori, i quali esercitano il diritto elettorale non in base ad una elargizione graziosa del Parlamento, ma in virtù di una autentica conquista democratica conseguente alla maturità civile e politica del popolo italiano e al suo progresso sociale, di poter affermare coscientemente che i pubblici amministratori hanno il senno e la capacità necessari per il buon governo della cosa pubblica e che non hanno bisogno del controllo esercitato dagli organi del potere esecutivo, che soffoca la loro attività creatrice e che troppe volte tende a sostituirsi nell'azione amministrativa. Noi affermiamo che, in base al principio di autonomia, l'amministrazione degli enti locali deve essere lasciata completamente agli amministratori chiamati al potere dal corpo elettorale, al quale sono tenuti a rispondere del loro operato.

Affermazioni di fedeltà ai principi di autonomia degli enti locali sono venute in grande copia anche da parte dei democristiani (perfino dall'onorevole Scelba a Liegi), i quali, forse male informati sui precedenti dell'azione socialista, di tali principi si sono attribuita la paternità.

Ne ha parlato in termini d'itirambici l'onorevole Tambroni al XII congresso delle città e dei poteri locali, e non spiaccia se gli ricordo in sunto le sue affermazioni (non è presente, però), che serviranno per un utile confronto con l'azione concreta del suo ministero. « In Italia i comuni hanno una florida tradizione e il sorgere e il fiorire delle relative collettività segna i periodi di maggiore affermazione delle libertà civili; nella vita del comune trovano la loro naturale e genuina espressione la formazione della coscienza sociale del cittadino e l'esercizio dell'autogoverno che di una effettiva

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

democrazia sono l'inderogabile premessa e la conseguente manifestazione. Vana e contrastante con le esigenze della sua intrinseca natura sarebbe, pertanto, una organizzazione comunale priva dei fondamentali caratteri di una sana autonomia. E a tale esigenza l'azione del Governo italiano, dopo il ripristino degli ordinamenti democratici, si è rivolta con costante e sensibile cura ».

Fin qui l'onorevole Tambroni. Senonché, a queste affermazioni del ministro dell'interno e alle quali noi possiamo aderire *toto corde*, fa riscontro il disegno di legge di sua iniziativa, che è la negazione più assoluta dell'autonomia degli enti locali. Per negare l'autonomia, la relazione ministeriale si aggrappa cavillosamente alla mancata attuazione dello ordinamento regionale e alla mancata creazione dell'organo destinato ad esercitare il controllo attenuato che la nostra Costituzione prevede.

Il peggio è che l'onorevole relatore ribadisce il principio della inapplicabilità dei dettami della Costituzione in materia di controlli sugli enti locali, dimenticando che la relazione ministeriale dichiara che « il disegno di legge in esame si propone di rendere talune disposizioni di legge vigenti nella materia comunale e provinciale più aderenti ai principi autonomistici posti dalla Costituzione per quegli aspetti almeno che presentano un più immediato interesse », e che la sua relazione parafrasa

« Con questo disegno di legge il Governo ha inteso provvedere a modificare alcune delle norme vigenti in materia di controlli sulle amministrazioni comunali e provinciali, per le quali più urgente appare, come risulta da innumerevoli voti formulati in convegni di studio promossi dagli enti interessati, un aggiornamento delle norme vigenti, in modo da renderle più conformi all'orientamento autonomistico adottato, nei confronti degli enti locali, dalla Costituzione della Repubblica ».

Se è vero che l'organo regionale di controllo non esiste, perché la regione non è stata creata, e che pertanto il controllo deve continuare ad essere esercitato dagli organi che attualmente lo esercitano, così come prescrive l'articolo 72 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, non è men vero che gli organi attualmente esistenti possono essere modificati, come possono essere modificati i controlli per adeguarli effettivamente ai principi sanciti dalla nostra Costituzione.

La possibilità di modificare sia gli organi sia le funzioni è dichiarata dalla relazione ministeriale e da quella dell'onore-

vole Lucifredi. Tutto dipende dalla volontà del Governo e della maggioranza parlamentare di adeguare le leggi alla Costituzione.

L'argomento della mancata creazione della regione è pretestuoso. So che il ministro può ripetere qui la sua dichiarazione fatta al Senato il 20 giugno dello scorso anno: « Attuare l'ordinamento regionale è compito del Parlamento ed il Senato ha già approvato una legge relativa alla elezione degli organi regionali. Essa si trova ora dinanzi alla Camera dei deputati e non vi è motivo di dubitare che non sia discussa. Certo che non può esservi dissenso nel ritenere che la Costituzione va applicata o riveduta ».

È vero che è compito del Parlamento, però non è men vero che nel Parlamento si insabiano tutte le proposte di legge che il Governo non gradisce, e che tra i provvedimenti non graditi è compresa la costituzione dell'ente regionale, perché né il Governo né l'attuale maggioranza parlamentare vogliono concedere l'autonomia degli enti locali.

La realtà è che il ministro dell'interno, dopo aver affermato che « le autonomie si faranno per dilatare e rendere più rapido il processo amministrativo, meno fastidioso l'esercizio del diritto, sburocratizzando molte cose », le autonomie non le vuole concedere perché teme, o finge di temere, « che si vogliano fare delle autonomie eventuali strumenti contro lo Stato democratico e le sue istituzioni ». (Sono sue parole).

Un'altra verità è che non si vuole dare attuazione alla Costituzione e che non si ha il coraggio di proporle le leggi di modifica, di rinnegare palesemente quello che la democrazia cristiana denomina suo glorioso patrimonio di studi e di lotte per l'autonomia degli enti locali e per la regione.

L'atteggiamento dell'attuale Governo non è, in questa materia, molto dissimile da quello del Governo presieduto dall'onorevole Scelba, al quale, per altro, non si può negare una certa continuità e coerenza nell'azione intesa ad eludere l'attuazione della Costituzione, a negare l'autonomia dei comuni e delle province, ad impedire la costituzione della regione. Ancora un anno fa, in terra straniera, a Liegi, facendo poco onore al nostro popolo, l'onorevole Scelba affermava: « L'esigenza di procedere con la necessaria cautela nell'attuazione di un così radicale rinnovamento delle strutture politico-amministrative dello Stato, ed anche la considerazione della forte prevalenza, in alcune regioni d'Italia, del partito comunista, che non mancherebbe di servirsi delle regioni per i suoi fini di sovvertimento della

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

democrazia, ha consigliato di soprassedere temporaneamente all'attuazione dell'ordinamento regionale a statuto ordinario. La gradualità dell'attuazione degli ordinamenti costituzionali, imposta da possibilità pratiche o da non sufficiente maturazione della coscienza popolare o da esigenze sperimentali o da gravi difficoltà contingenti, non è un fatto arbitrario ».

Non è un fatto arbitrario non attuare la Costituzione ! Pensare che la costituzione delle regioni a statuto speciale abbia avuto come conseguenza un deciso progresso per quattro regioni italiane e non volerle costituire nel rimanente territorio della Repubblica è un controsenso: a meno che il fatto voglia sottintendere che il rimanente del territorio nazionale non ha gli stessi diritti della Sicilia, della Sardegna, del Trentino e della Valle d'Aosta; oppure che per ottenere l'autonomia è indispensabile minacciare la secessione o addirittura fare un esercito regionale, una specie di « Evis ».

Sarebbe interessante conoscere come i comuni, le province e le regioni potrebbero diventare, con la concessione delle autonomie previste dalla Costituzione, degli strumenti contro lo Stato democratico. Forse che i comuni, le province e le regioni possono costituire delle milizie o delle polizie speciali tanto forti da mettere in pericolo la sicurezza dello Stato ? La regione non avrà nemmeno una polizia urbana, come i comuni; nemmeno dei cantonieri, come le province ! È assurdo dunque che così pensi un ministro dell'interno, che tante volte ha esaltato la potenza degli organi della polizia statale e la sua capacità a tutelare l'ordine pubblico in qualsiasi contingenza.

L'argomento del pericolo per la sicurezza dello Stato non è meno pretestuoso di quello della inesistenza della regione e serve unicamente per denigrare il nostro paese e per non cedere alcunché del potere quasi assoluto dello Stato sugli enti locali. Tutta l'azione di governo dal 1948 ad oggi è stata indirizzata ad impedire l'attuazione dell'istituto fondamentale della nostra Repubblica, quello dell'ente regionale, con la conseguente autonomia per gli enti locali. È noto a quali mezzi vessatori si sia ispirata la pratica del potere esecutivo centrale e dei suoi organi locali. In un passato non tanto remoto era all'ordine del giorno lo scioglimento dei consigli per i motivi più futili, l'invio dei commissari prefettizi per il rifacimento dei bilanci, per la revisione dei criteri di tassazione, per i giudizi di responsabilità e perfino per l'imposizione di gestioni appaltate

o per impedire l'assunzione di servizi in economia.

Poco fa, mentre il collega Caramia parlava di soprusi da parte dei prefetti e degli organi periferici dell'amministrazione statale, vi è stata qualche protesta. A sostegno della tesi dell'onorevole Caramia devo citare qui un intervento dell'onorevole Secreto, vicesindaco di Torino (che fa parte della maggioranza centrista), che denunciava l'azione defatigatoria dell'autorità tutoria che ha fatto trascorrere oltre tre anni per approvare il regolamento organico degli uffici e dei dipendenti dal comune di Torino. Sono stato dieci anni amministratore di un comune e posso raccontarne ben altre, senza fare dello scandalismo.

L'onorevole Secreto sperava che l'entrata in vigore della legge 11 marzo 1953, n. 150, di delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni di carattere locale ai comuni, alle province e agli altri enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo costituisse un passo enorme. La realtà è che il mio comune, anche dopo l'entrata in vigore di questa legge, ha impiegato circa tre anni per l'approvazione del regolamento organico.

LUCIFREDI, *Relatore*. Ma non sono passati nemmeno tre anni dall'entrata in vigore di quella legge, che era poi una legge di delega.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

ANGELINO. Da parte della prefettura si sono avanzate le ragioni più speciose per non approvare quel regolamento. Prima si voleva obbligare il comune a mettere in pensione tutti gli impiegati con 40 anni di servizio, anche se ne avevano 58 di età; poi si voleva che si mandassero in pensione gli impiegati solo al compimento dei 40 anni di servizio, anche se avevano una età di 80 anni. E potrei citare altri casi di ritardi frapposti alla esecuzione di lavori pubblici nel comune di Casale Monferrato, come la costruzione di un mercato ortofrutticolo e dell'istituto magistrale. E tutto ciò naturalmente perché tali lavori spiacevano alla minoranza, in quanto potevano mettere in evidenza l'efficacia dell'amministrazione in carica.

Della decisa volontà del potere esecutivo di mantenere il predominio sugli enti locali, conservando la maggioranza dei componenti di diritto nell'organo di tutela, fa fede, fra l'altro, il decreto del ministro dell'interno 15842/5124 del marzo 1952, con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico prodotto dalla giunta provinciale di Livorno contro il decreto prefettizio di annullamento della deliberazione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

del consiglio provinciale relativa alla elezione di cinque membri effettivi e di cinque supplenti della giunta provinciale amministrativa. Malgrado le sentenze della corte d'appello di Roma (8 aprile, 7 maggio 1953) e delle sezioni unite della Corte di cassazione (16 marzo 1954), la decisione del Consiglio di Stato in adunanza plenaria (3, 11 marzo), di cui si occuparono diffusamente le riviste amministrative, la deliberazione del consiglio provinciale di Livorno è stata annullata e la giunta provinciale amministrativa è ancora formata da cinque membri di diritto e da quattro membri elettivi.

Conosciamo in merito il parere del ministro Tamburini, espresso al Senato nella risposta al senatore Terracini, e non ho alcuna intenzione di riaprire un dibattito che a quest'ora dovrebbe essere chiuso per sempre se si fosse data attuazione alla Costituzione. Intendo solo rilevare la disposizione del ministro dell'interno decisamente avversa a ogni allentamento del più rigido controllo di merito sugli atti degli enti locali. E lo stato d'animo è espresso dal disegno di legge n. 2549 attualmente in esame. Non potendo più oltre sostenere il principio della prevalenza dei membri di diritto nella giunta provinciale amministrativa, accede al criterio di parità, supposto che la parità sia reale e non fittizia, come vedremo, e ciò in contrasto con lo spirito della Costituzione.

Le disposizioni della legge attualmente vigente e quelle contenute nel disegno di legge governativo in esame impongono restrizioni più rigorose di quelle imposte agli enti locali circa un secolo fa con la legge 20 marzo 1865, n. 2285. Tenuto conto dei tempi e della scarsa preparazione dei cittadini e della necessità contingente di segnare un indirizzo amministrativo alla nazione, che da pochi anni aveva conseguito la sua unità, per altro non completa, detta legge concesse alle amministrazioni comunali e provinciali attribuzioni autonome molto limitate assoggettandole all'esame di legittimità dei prefetti e alla tutela della deputazione provinciale. Si tratta di limitazioni notevoli alla capacità amministrativa degli enti locali, ai quali veniva sottratta l'amministrazione vera e propria di essi. Gli enti locali, insomma, furono equiparati *grosso modo* agli interdetti e agli inabilitati; però si deve riconoscere che tale limitazione dell'autonomia degli enti locali poteva ritenersi giustificata circa un secolo fa, quando la preparazione dei pubblici amministratori non era quella attuale. D'altra parte, non si deve dimenticare che la tutela era affidata alla deputazione provin-

ciale, presieduta sì dal prefetto, ma composta interamente di membri eletti dal consiglio provinciale.

Lo strano è che le menomazioni all'autonomia degli enti locali, nessuna eccettuata, permangono nel disegno di legge governativo, nonostante la maggiore maturità e preparazione del popolo italiano.

La rigida ingerenza dell'autorità di tutela, pressoché uguale per tutti i comuni e per le province, si risolve in una diretta ingerenza dell'autorità governativa personificata dal prefetto e dai vari funzionari delle prefetture, che costituiscono oggi la maggioranza e che costituiranno domani, se il disegno di legge governativo sarà — *quod deus avertat* — approvato dal Parlamento, la parità di nome ma non di fatto, come è già stato rilevato.

In conseguenza, agli enti locali viene sottratta ogni libertà concreta negli atti più importanti dell'amministrazione. Essi quindi sono oggi e saranno, fino a che i dettami costituzionali non verranno attuati, degli incapaci ad amministrare, dovendo i loro atti, nelle più notevoli attribuzioni, essere integrati dall'autorità tutoria, senza di che non hanno alcun valore legale.

Dall'esame del disegno di legge proposto si evince che permangono tutte, o quasi, le limitazioni previste dagli articoli 137, 138, 139 della legge del 1865, con qualche aggiunta. In un secolo circa di vita amministrativa e politica, anziché fare dei progressi, la nostra legislazione ha segnato qualche regresso.

Se autonomia ha da esservi, è indispensabile abrogare le attribuzioni conferite alla giunta provinciale amministrativa in materia di tutela, perché se il cittadino italiano è stato ritenuto pienamente idoneo all'esercizio del voto, non può non essere ritenuto idoneo anche all'espletamento delle attribuzioni di amministratore degli enti locali.

Se noi potessimo condividere l'ottimismo dell'onorevole relatore, là dove dichiara che le norme contenute nel disegno di legge in esame si presentano con la caratteristica della transitorietà, considereremmo superflua la trattazione di questo argomento in vista della abolizione del decrepito istituto della giunta provinciale amministrativa. Senonché è facile profezia prevedere che passerà ancora parecchio tempo prima che la regione sia costituita, con l'aria che spira e con la paura che si costituiscano delle repubbliche nella Repubblica.

L'esperienza del passato è istruttiva. È notorio che una commissione istituita presso il Ministero dell'interno ha elaborato un disegno di legge per il riordinamento totale della legi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

slazione comunale e provinciale. Non risulta che su tale disegno di legge il Consiglio dei ministri si sia mai pronunciato. Si pronunciò invece l'«assemblea dei comuni» nel congresso di Genova nel marzo del 1953, approvandolo nelle linee generali, pur ritenendolo troppo cauto e, in generale, poco soddisfacente.

Ora appare chiaro che, con il disegno di legge governativo, si abbandona la prospettiva di una riforma generale della legge comunale e si accede a quella di uno stralcio a titolo provvisorio della riforma stessa nella previsione di un rinvio *sine die* dell'istituzione dell'ente regione, per la quale manca ancora il disegno di legge sulla finanza regionale.

Come già è stato detto in quest'aula dall'onorevole Ferri, noi non possiamo farci illusioni su una rapida presentazione e approvazione di una legge finanziaria di tale importanza. Tanto più che abbiamo l'amara esperienza della tanto attesa legge di riforma della finanza locale, da anni promessa e mai presentata.

La conseguenza sarà che, se durerà in vita la giunta provinciale amministrativa, permanendo di fatto in essa la prevalenza degli elementi governativi, gli enti locali continueranno ad essere praticamente amministrati dagli organi del potere esecutivo, cioè dalle prefetture, che impongono le loro vedute, il più delle volte non consone agli interessi dei cittadini, contro quelle degli amministratori locali, fedeli interpreti dei reali bisogni degli enti locali e delle loro popolazioni, per mandato direttamente ricevuto dal corpo elettorale.

L'inconveniente è che, contro le decisioni tutorie, anche se nocive ed illegittime, non è previsto che il ricorso gerarchico al Ministero dell'interno; ricorso che, così come è disciplinato dall'articolo 5 della legge comunale e provinciale del 1934, non offre alcuna garanzia seria, in quanto chi dice l'ultima parola nella istruttoria è sempre la prefettura.

Quindi, se si vuole davvero salvaguardare l'autonomia degli enti locali, è necessario abolire l'organo tutorio così come oggi è costituito, o riformarlo profondamente in modo che sia composto in tutto o nella massima parte da membri elettivi estranei agli organismi statali.

Occorre non perdere tempo, altrimenti lo Stato, che nell'opera di riforma degli enti locali è già stato preceduto dal consiglio regionale sardo, il quale nel gennaio 1956 ha approvato un disegno di legge che prevede il passaggio del controllo sugli enti locali alla regione sarda, e dal consiglio regionale sici-

liano, che ha recentemente approvato una legge simile, potrebbe essere sopravanzato anche dalle altre regioni con ordinamento autonomo. Si tratta di evitare che si stabiliscano ordinamenti diversi nelle varie regioni dello Stato, almeno in quelle del continente.

Come già è stato detto, la trasformazione dell'attuale giunta provinciale amministrativa in quella prevista dalla proposta di legge n. 669 assicurerebbe rapidamente l'autonomia delle amministrazioni locali, che verrebbero finalmente sottratte all'influenza degli organi governativi, non sempre sereni ed anche non sempre informati sulle esigenze delle collettività locali.

Noi socialisti sosterrremo la proposta n. 669 per uscire dalla spirale senza fine in cui la questione del riordinamento di questa materia è stata lanciata dagli amici a parole, ma avversari di fatto, delle autonomie comunali.

Questi, mentre prima dell'emanazione della legge regionale, dicevano che non si poteva modificare la legge comunale e provinciale prima della emanazione della detta legge, che avrebbe dovuto contenere le norme sui controlli, dopo che questa legge è stata emanata si appigliano al pretesto della sua inoperatività per perpetuare la situazione di immobilità a tempo indeterminato, per rinviare ancora un effettivo riordinamento della legislazione comunale e provinciale.

La sosterrremo non soltanto perché un deputato del nostro gruppo figura fra i presentatori, ma anche perché costituisce un serio tentativo di trovare una via d'uscita da questa paradossale situazione dando attuazione agli articoli 128 e 130 della Costituzione, prescindendo dall'attuazione di altre norme costituzionali relative alle regioni, in modo da dare ai comuni e alle province una maggiore autonomia, facendo esercitare il controllo da organi democratici e modificando il controllo di merito secondo il disposto costituzionale.

La sosterrremo perché, tutto considerato, è una proposta estremamente moderata. Infatti, non tenta di introdurre l'azione popolare e neppure di ridurre i controlli di merito e di ridimensionare i controlli di legittimità, secondo le richieste dell'«assemblea dei comuni» di Genova del marzo 1953. La sosterrremo perché l'approvazione di detta proposta segnerebbe, secondo il noto amministrativista professor Giannini, «un modesto e cauto passo sulla via delle autonomie comunali».

A sostenerla non siamo indotti dallo spirito di parte. *Nuova rassegna*, nel suo numero del 16 luglio 1955, auspica «la integrale applicazione delle norme costituzionali, su cui fa

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

leva la presente proposta, in nome appunto di una ben precisata autonomia, della quale i proponenti desiderano assicurare fin d'ora, con adeguate norme, il necessario rafforzamento ».

Non è inutile ricordare che la proposta di legge n. 669 ha riportato il giudizio favorevole del consiglio dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Scendere all'esame dettagliato della proposta di legge in esame significherebbe far torto agli onorevoli colleghi che seguono con appassionato interesse il dibattito che da tre giorni si svolge in quest'aula. Sarà sufficiente rilevare i punti principali che, a nostro avviso, raccomandano la proposta per l'approvazione: l'unificazione del controllo di legittimità e di merito in un solo organo; la composizione della giunta provinciale amministrativa nel modo più democratico possibile allo stato dei fatti; l'attribuzione della presidenza della giunta provinciale amministrativa ad un magistrato, il quale costituisce una seria garanzia di legalità e di competenza per chi, come noi, crede nella imparzialità della magistratura; l'elezione da parte del consiglio provinciale di 5 componenti, il che soddisfa l'esigenza democratica di dare la prevalenza all'elemento elettivo, che ha ricevuto il mandato direttamente dall'elettorato.

Con l'unificazione dei controlli, che oggi vengono esercitati in parte dal prefetto ed in parte dalla giunta provinciale amministrativa, alcuni in sede preventiva ed altri in sede successiva, cesserebbero tanti dubbi intorno alla competenza dell'uno piuttosto che dell'altro organo di controllo sopra atti che divergano dagli schemi usuali. Il controllo di merito verrebbe esercitato nella forma del rinvio per il riesame delle deliberazioni in cui si riscontrassero vizi di opportunità.

L'unificazione dell'organo di controllo snellisce la procedura e abbrevia a 20 giorni il termine entro il quale deve essere emessa la pronuncia, quale che sia l'atto da controllare.

Del disegno di legge governativo è già stato detto tutto il male e tutto il bene possibile — ed è poco il bene — sia dal ministro proponente, fin dal 20 giugno dello scorso anno al Senato, sia dall'onorevole Lucifredi. Al relatore esprimo la più viva ammirazione per lo spirito di sacrificio di cui ha dato prova nel tentativo di accordare le sue schiette convinzioni regionalistiche e autonomistiche con la giustificazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame.

Denominare situazione di parità la composizione della giunta, di cui dovrebbero far

parte cinque membri di diritto, tre eletti dal consiglio provinciale, uno dal consiglio comunale del capoluogo di provincia e uno dalla giunta camerale, è una irrisione. È da rilevare intanto che, ove la parità numerica fosse effettiva, la parità di fatto verrebbe a mancare per la prevalenza del voto del prefetto-presidente.

Ma, come è già stato rilevato dall'onorevole Ferri e come era già stato messo in evidenza in un articolo apparso sul n. 21 di *Nuova rassegna* dello scorso anno, « nessuna giustificazione potrebbe mai avere la nomina di un componente della giunta provinciale amministrativa da parte del consiglio comunale del capoluogo, organo sempre oggetto di tutela e mai di controllo su altri enti locali territoriali ».

Ancora meno giustificata appare la nomina di altro membro da parte della camera di commercio, con elezione da parte della giunta camerale, che è ancora nominata dall'alto (ministro dell'industria e prefetto). In tale guisa si arriverebbe all'assurdo per cui l'organo di un ente economico, nominato non su base elettiva, eserciterebbe un controllo sull'attività di enti territoriali, i cui organi sono stati eletti con suffragio universale e che, non bisogna dimenticarlo — perché la tradizione ha una sua particolare forza — hanno radici ben più profonde nel tempo e nella coscienza dei cittadini. Si aggiunga, altresì, che la predetta camera è soggetta a tutta una serie di controlli governativi ben diversi, data la sua natura, da quelli afferenti alla amministrazione dell'interno ». Fin qui *Nuova rassegna*.

Quando le camere di commercio saranno democratizzate con l'elezione dei consigli camerali, secondo l'impegno contenuto nel decreto-legge luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, è difficile dire. È stata presentata il 21 febbraio 1955 la proposta di legge n. 1461 da parte dell'onorevole Rubinacci, ed è stata presentata, da chi vi parla, una interpellanza sulla riorganizzazione delle camere di commercio su base elettiva: inutilmente. Proposta di legge ed interpellanza dormono in attesa di un disegno di legge di iniziativa del ministro Cortese, che lo ha fatto annunciare alla radio il 13 dicembre dello scorso anno. Forse il disegno di legge verrà con quello sulla finanza locale o con quello sulla finanza regionale.

Intanto, il membro della giunta provinciale amministrativa che venisse eletto dalla giunta camerale dovrebbe considerarsi elettivo. Altro che passo avanti, onorevole Lucifredi! Sarebbe preferibile qualche passo indietro alle disposizioni della legge 20 marzo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

1865, n. 2248, o della legge 30 dicembre 1888, n. 5865.

Di accettabile, a mio avviso, nel disegno di legge in esame, vi è la riduzione dei termini a 15 giorni per il controllo di legittimità, la rappresentanza delle minoranze dei consigli provinciali in seno alla giunta provinciale amministrativa, la quadruplicazione dei valori che sono oggetto di deliberazioni non sottoposte al controllo di merito, l'esclusione da tale controllo delle liti e delle transazioni relative, nonché le modifiche alla legge comunale e provinciale, modificata dalla legge 9 giugno 1947, n. 530, proposte con gli articoli 10, 11, 12 e 13 del disegno di legge in esame, relative ai contratti ed ai progetti di opere pubbliche degli enti locali.

Onorevoli colleghi, noi di questa parte riteniamo che sia ormai tempo di dare la concreta dimostrazione di voler avviare a soluzione il problema delle autonomie, incominciando a legiferare in conformità ai dettami della Costituzione ed eliminando i principi che sono in contrasto con quelli di libertà e di autonomia degli enti locali.

Non dimentichiamo che al grave stato di carenza costituzionale e di pratica antiautonomistica fa riscontro la persuasione, che si è maturata nella pubblica opinione, che la soluzione di questo importante problema della vita nazionale non può più oltre essere rinviata.

Sorgono un po' dovunque, nell'Italia settentrionale, movimenti autonomistici che, nati da una esigenza sentita e non soddisfatta, minacciano di svilupparsi in gravi fenomeni di degenerazione politica, fenomeni che potranno essere stroncati soltanto attuando l'ordinamento regionale e l'autonomia dei comuni e delle province, capaci di creare le condizioni per un più libero sfogo delle energie locali.

Noi socialisti, battendoci per l'autonomia degli enti locali, seguiamo la nostra tradizione, la nostra vocazione di libertà, perché la consideriamo uno strumento indispensabile per dare soddisfazione alle esigenze della vita locale e per promuovere la partecipazione di tutto il popolo alla amministrazione della cosa pubblica. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Poiché la discussione sulle comunicazioni del Governo è tuttora in corso al Senato, ad essa la Camera potrà procedere soltanto nella seduta di mercoledì 20 marzo,

dato che la ripresa dei nostri lavori avverrà mercoledì.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

DE MEO, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere — in relazione a quanto pubblicato di recente da vari giornali circa l'attività della Presidenza del Consiglio nel settore della cultura — se risponda a verità la notizia secondo cui in quattro anni, nel periodo dal 1952 al 1956, sarebbero state premiate oltre 2.200 riviste per « elevati meriti culturali ». Secondo le affermazioni della stampa, la Presidenza del Consiglio avrebbe distribuito, ogni anno, premi per un totale di 100 milioni di lire, ricavati attraverso i contributi che l'Ente nazionale per la cellulosa e carta impone agli editori ed ai fabbricanti di carta e cartoni.

« In caso affermativo, l'interrogante chiede di conoscere:

a) l'elenco completo delle riviste e pubblicazioni che godono del sussidio della Presidenza del Consiglio o ne hanno goduto; elenco comprendente anche una indicazione dei casi in cui il contributo è stato ripetuto per più anni;

b) una indicazione, per ogni rivista sovvenzionata, dei motivi che hanno spinto la commissione a ravvisare nella pubblicazione stessa gli « elevati meriti culturali ».

(3281)

« FOSCHINI »

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia informato che il prefetto di Bologna ha sospeso per tre mesi dalla sua carica il sindaco di Sasso Marconi solo perché, interprete della volontà dell'intera giunta comunale, ebbe ad esprimere una giusta protesta contro l'operato della pubblica sicurezza che in questi ultimi mesi ha sistematicamente vietato alcuni comizi sindacali mentre, di contro, ha consentito lo svolgimento di un comizio indetto dai « frati volanti », i quali hanno offeso, con insulti di bassa lega, la stragrande mag-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

gioranza della popolazione che nella misura dell'80 per cento ebbe a votare per i partiti di sinistra.

« Per sapere inoltre se non ritenga di provvedere tempestivamente affinché il provvedimento sia annullato riconoscendo al sindaco di Sasso Marconi il pieno diritto di criticare i soprusi della pubblica sicurezza; diritto che, del resto, è dato dalla Costituzione a tutti i cittadini italiani.

(3282) « LAMI, TAROZZI, BOTTONELLI, MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per cui alla sua disposizione, contenuta nella risposta all'interrogazione n. 13684 del giugno 1955, concernente l'assegnazione di otto alloggi, recentemente costruiti in Mosorrofa di Reggio Calabria e già da lui destinati alle famiglie più minacciate delle contrade Strapunti e Molè, riconosciute e denunciate in istato di allarme per imminente pericolo di frana dall'ispettore ministeriale, come conseguenza delle alluvioni del 1951 e 1953, non sia stata data esecuzione dal suo ufficio dipendente del provveditorato di Catanzaro, per sapere se, in questa omissione, denunciata in tempo utile dall'interrogante, che ha avuto come conseguenza l'assegnazione dei suddetti alloggi ad altre famiglie non minacciate dal pericolo di frana da parte della commissione comunale competente, egli non rilevi nell'organo esecutivo suddetto, non solo un atto di contraddizione e di noncuranza alle sue disposizioni, legalmente e tempestivamente impartite, ma anche un disprezzo sconcertante del valore della vita umana di quelle famiglie esposte al pericolo di morte, come ebbe a riconoscere l'ispezione ministeriale succitata; se non consideri la gravissima responsabilità assunta dal suo organo esecutivo; che fin da oggi si denuncia, nel caso deprecato di avveramento della frana in conseguenza di alluvioni prevedibili, in quanto spesso ricorrenti in quella zona con perdita di vite umane, com'è dolorosamente avvenuto nelle precedenti del 1951 e del 1953 nella provincia di Reggio Calabria; e per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in conseguenza di quanto su esposto.

(3283) « MUSOLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se gli consta che è in atto a Trieste da 12 giorni uno sciopero, al quale partecipano compatti i lavoratori addetti a tutti i servizi

pubblici (trasporti, acqua, gas, luce) con conseguente paralisi e turbamento di ogni settore della vita cittadina.

« Se non ritiene che un'agitazione di estensione, gravità e durata tali da richiedere l'intervento a scopo di mediazione dell'autorità governativa locale, in qualsivoglia grande città si verifichi, lo renda obbligatorio ed estremamente impegnativo nella particolare situazione di Trieste, la quale comporta dirette e permanenti responsabilità governative e statali.

« E pertanto, poiché tale intervento è invece fin'ora mancato ed è stato anzi condizionato in modo inammissibile alla pretesa di preventivi aumenti tariffari, con ciò confondendo due problemi distinti, anche se riguardanti lo stesso settore, col solo risultato di inasprire e di allargare la vertenza, se non ritiene di dover intervenire di urgenza per sopperire alla carenza di sensibilità e di iniziativa del commissario di Governo.

(3284)

« TOLLOY ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se esistano particolari motivi che possano ritardare la concessione della pensione all'ex militare Finiguerra Giovanni, da Taurisano (Lecce) (elenco 81265 del 30 aprile 1956, posizione numero 173595), tenendo conto che le generalità del nominato sono ora Castriota Giovanni (a seguito di avvenuto riconoscimento paterno) e residente nel comune di Melazzo-Caglioglia (Alessandria).

(25216)

« AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere per quali ragioni sia tanto ritardata l'emissione del decreto concessivo di pensione all'ex militare Mezzano Gino di Carlo, residente nella frazione Vallegiolitti del comune di Villamiroglio (Alessandria) in via Roma n. 2.

« La pratica porta il n. 2059144/D di posizione

(25217)

« AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non intenda dare disposizioni affinché sia ritenuta valida anche per i civili uccisi dai partigiani, ma non appartenenti a formazioni militari della repubblica sociale italiana, la legge 5 gennaio 1955, n. 14.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

« Infatti l'applicazione troppo restrittiva della succitata legge ha privato del beneficio pensionistico molte vedove di civili uccisi in quanto ex fascisti o collaboratori dei tedeschi o presunti tali: il che li rende assimilabili ai militari del nord. Di qui la necessità che pure ai congiunti vengano estese tali doverose provvidenze.

(25218)

« BIMA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere in che fase si trova la domanda della reversibilità della pensione di guerra della signora Pavarin Regina vedova Sagredin Luigi, da Rovigo, madre del defunto invalido di guerra e pensionato di guerra, libretto di pensione n. 1552819, posizione n. 925009 vecchia guerra. La domanda fu inviata al Ministero del tesoro dall'interessata tramite il comune di Rovigo in data 6 agosto 1952.

« Poiché il Ministero, allora, emetteva il decreto negativo, fu presentato il ricorso alla Corte dei conti in data 21 gennaio 1953.

(25219)

« CAVAZZINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere in che fase si trova il progetto della corresponsione del premio agli ex prigionieri di guerra nelle mani dei tedeschi, che interessa una vasta cerchia dei cittadini.

(25220)

« CAVAZZINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga necessario ed urgente esaminare il problema degli edifici scolastici nelle quattro province abruzzesi, ed al riguardo fa presente che manca, purtroppo, il 60 per cento degli edifici scolastici necessari.

« L'interrogante osserva che in località Laturo, comune di Valle Vastellana, in provincia di Teramo, i ragazzi della scuola elementare entrano nell'aula passando dalla finestra e ciò è documentato da fotografie pubblicate su un quotidiano della sera.

(25221)

« DEL FANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se ritiene aderire alle richieste delle popolazioni dei « Prati di Tivo », tendenti ad ottenere l'impianto di un telefono pubblico in località Pietracamela in provincia di Teramo.

« L'interrogante fa osservare che in detta montana località giungono turisti dalle provincie centro-meridionali e l'istallazione della linea telefonica sarebbe di grande e sentita utilità, contribuendo anche allo sviluppo ulteriore della zona adiacente a Pietracamela e del Gran Sasso Teramano.

(25222)

« DEL FANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se egli è a conoscenza dello stato di malcontento esistente, nella categoria dei salariati e braccianti agricoli, per il non pagamento degli assegni familiari con i relativi aumenti;

inoltre per conoscere entro quanto tempo verrà data disposizione alle sedi provinciali della Previdenza sociale perché si proceda con sollecitudine al pagamento di detti assegni familiari maggiorati e con gli arretrati.

(25223)

« MARANGONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se gli appositi servizi di statistica ed accertamento istituiti presso il Ministero del lavoro abbiano registrato che nel mese di febbraio 1957, in talune imprese di varie città d'Italia qui di seguito elencate, i sindacati lavoratori aderenti alla C.I.S.N.A.L. hanno conseguito, nelle elezioni per le commissioni interne, i seguenti risultati:

Arezzo: Stabilimento Sacfem, seggi 1;

Bolzano: « Montecatini » gruppo allumino, seggi 1;

Cremona: Latteria fratelli Negroni, Casalbuttano, seggi 3; Van Den Brergh, Crema, seggi 1;

Firenze: Officine Longinotti, seggi 1;

Grosseto: Miniera di Ribolla, seggi 1;

Lecce: Ospedale sanatoriale I.N.P.S., seggi 2;

Lucca: Fornaci di Barga (S.M.I.), seggi 1;

Massa Carrara: R.I.V. Metalmeccanica, seggi 1. Dalmine, seggi 1;

Messina: Banca di Messina, seggi 1;

Milano: Motom italiana, seggi 1; Tecnomasio Boveri, seggi 1; Alfa Romeo, seggi 1;

Napoli: S.E.D.A.C., seggi 1; Stabilimento metalmeccanico ex Ansaldo, Pozzuoli, seggi 2; Banco di Napoli, seggi 4;

Padova: Imposte di consumo, seggi 2;

Perugia: Cottonificio, Spoleto, seggi 1;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

Pisa: Stabilimento Piaggio, Pontedera, seggi 1,

Roma: Autovox, Metalmeccanica, seggi 4; Ditta Aimone Cesari (appalto ferroviario), seggi 1; Ditta Aimone Cesari (appalto ferroviario), seggi 1

Salerno: Manifatture cotoniere meridionali, seggi 1.

« Il che porta, nelle sole imprese nelle provincie sopraelencate ad un totale di 35 seggi.

« Per conoscere inoltre se di tali risultati parziali il ministro intenda dare atto ai fini del giudizio sulla rappresentatività della organizzazione sindacale C.I.S.N.A.L.

(25224) « ROBERTI, BASILE GIUSEPPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro degli affari esteri, per conoscere se eventuali difficoltà sono intervenute a ritardare l'approvazione, da parte del Governo, della convenzione italo-spagnola in materia di assistenza sociale.

« Tale convenzione — che rappresenta una conquista notevole per i lavoratori italiani in Spagna e che da molto tempo era attesa — è stata infatti firmata dalle parti ben dal 7 luglio 1956 ed è già stata ratificata dal Parlamento spagnolo: non è invece ancora stata presentata dal nostro Governo alla ratifica del Parlamento italiano.

(25225) « PEDINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere il pensiero del Governo sulla attuale situazione del mercato viticolo e se non ritengano urgente adottare provvedimenti per alleggerirne la pesantezza, che ha gravi riflessi sulla viticoltura e sulle condizioni di vita degli agricoltori e dei lavoratori agricoli.

(25226) « PELOSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga di poter sciogliere la riserva espressa, tramite la prefettura di Cagliari, con nota n. 68742 del 10 dicembre 1954, al comune di San Giovanni Suergiu, secondo cui per motivi di bilancio, almeno per il momento, non si riteneva possibile promuovere la costruzione della caserma dei carabinieri in quel comune; e se, a distanza di due anni, non ritenga ora di poter provvedere a tale necessaria costruzione chiedendo, per l'approva-

zione ed il finanziamento a totale suo carico, il relativo progetto già approvato dal Genio civile.

(25227) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali concrete ragioni di sicurezza pubblica e di ordine pubblico abbiano determinato il Ministero dell'interno a ordinare, nei primi giorni di giugno del 1956 o in epoca immediatamente precedente, l'internamento nel campo di Frascetti di Alatri del cittadino sovietico Sadi Baba di Uruciogli; e in base a quali norme e a quali fatti specifici sia stato adottato quel provvedimento; e per conoscere quale sia l'attuale condizione e situazione giuridica dello straniero medesimo, residente in Italia sin dal 1945.

(25228) « ROSINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se e quando la Cassa depositi e prestiti potrà dar corso alla richiesta avanzata dal comune di Seui (Nuoro) per un mutuo di lire 65.000.000 occorrente per la costruzione e arredamento dell'edificio scolastico nel centro del predetto comune.

(25229) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se la Cassa depositi e prestiti abbia accolto od intenda accogliere la richiesta da tempo avanzata dal comune di Bonorva (Sassari) per un mutuo di lire 84.000.000 occorrente per la costruzione del nuovo caseggiato municipale e del pubblico mercato.

(25230) « POLANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle finanze, per conoscere le ragioni che ritardano lo svolgimento della pratica relativa alla cessione al comune di Briosco (Milano) di una superficie di terreno di proprietà demaniale già adibita a raccordo ferroviario e da oltre 30 anni abbandonata, superficie posta in vendita e che il predetto comune utilizzerebbe per la costruzione di un edificio scolastico e di un asilo infantile.

« La pratica, in corso presso le intendenze di Milano e di Como, ha avuto inizio nell'aprile 1954 ed ancora oggi non risulta avviata a conclusione.

« La costruzione dell'edificio scolastico e dell'asilo infantile avvierebbero a soluzione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

urgenti problemi e consentirebbero l'utilizzo, nell'interesse generale, di una proprietà sinora inutilizzata.

(25231)

« DOSI, LONGONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per sapere se sono a conoscenza del grave disagio che incombe sulle popolazioni della provincia di Chieti interessate al traffico della strada statale n. 68 « Istonia », la quale, ad ogni nevicata, resta chiusa al traffico stesso nel tratto Torrebruna-Castiglione Messer Marino, a causa della assoluta inefficienza dei mezzi spazzaneve ivi dislocati; se non ritengano pertanto di disporre che la strada stessa venga, in quel tratto particolare, dotata di automezzi idonei, onde evitare la frequenza della paralisi del traffico ai danni di decine di centri abitati, le cui strade secondarie confluiscono tutte sulla strada statale « Istonia ».

(25232) « COTELLESA, GASPARI, SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere i motivi per i quali, tempo addietro, la direzione dell'Ente di trasformazione fondiaria e agraria per la Sardegna ha proceduto alla revoca dell'assegnazione fatta a Melas Antonio, nel comprensorio di Bonarva-Monte Cugiar (Sassari), senza neanche notificarne le cause all'assegnatario, il quale fu estromesso dopo le semine senza poter beneficiare poi del raccolto, e rimase poi disoccupato essendo oramai già in corso l'annata agraria per cui gli risultava impossibile ogni altra sistemazione.

(25233)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se è a conoscenza:

1°) che il C.I.S.E. (Centro italiano studi sperimentali) ha deciso la costruzione di un centro sperimentale di studi e ricerche nucleari a Ispra (Varese);

2°) che la prevista e annunciata espulsione delle scorie radioattive nelle acque del Lago Maggiore ha destato viva apprensione fra tutti i sindaci, le popolazioni rivierasche e del retroterra;

3°) che l'inevitabile inquinamento radioattivo delle acque, per quanto tollerabile negli strati superficiali del lago, comporterebbe fatalmente (è la parola del professor Tonolli, dell'Istituto idrobiologico di Pallanza-Verbania) la fissilità radioattiva nel plancton ani-

male e vegetale, ed una accumulazione che va da una media di 40 mila volte fino a 2 milioni di volte quella dell'acqua inquinata;

4°) che tale inquinamento arrecherebbe un danno incalcolabile e irreparabile per il patrimonio ittico del lago e alla fondamentale attività turistica della zona che ad esso si ricollega, oltre al pericolo per la incolumità e salute di tutte le popolazioni interessate;

5°) che l'indubbia utilità di tale centro per studi ed esperienze atte ad assicurare al nostro paese nuove fonti di energia, di benessere e di progresso sollecita la costruzione di esso.

« L'interrogante chiede quali provvedimenti intende adottare allo scopo di:

a) garantire l'incolumità della salute pubblica delle popolazioni rivierasche e del retroterra del Lago Maggiore;

b) assicurare la gestione del Centro da parte, per conto e nell'esclusivo interesse dello Stato;

c) utilizzare il Centro esclusivamente a scopi di ricerca scientifica e tecnologica, escludendo ogni attività avente scopo bellico;

d) considerare le attività connesse al Centro sperimentale come pericolose ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile;

e) vietare ogni scarico di scorie o di altre sostanze, anche se riconosciute non radioattive, nel Lago Maggiore e farle invece convogliare, con tutti gli accorgimenti tecnici e di sicurezza che il caso richiede, dopo severa e controllata depurazione di esse, nelle acque del Ticino a sud di Sesto Calende;

f) fornire al Parlamento ed ai sindaci dei comuni interessati i mezzi di controllo per salvaguardare l'incolumità e la salute pubblica in generale e gli interessi economici della zona;

g) dotare l'Istituto idrobiologico di Pallanza-Verbania degli strumenti e mezzi necessari per garantire il controllo dell'integrità del patrimonio ittico-vegetale del lago e la purezza delle sue acque.

(25234)

« MOSCATELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, su quanto segue.

« La ditta S.A.C.E. (Società per azioni costruzioni elettromeccaniche) di Bergamo fin dal novembre 1956 ha avvisato il personale femminile dipendente che dovrà, in via di massima, rinunciare a tenere in servizio le operaie e le impiegate che contraggano matrimonio.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

« Questa disposizione ha già avuto applicazione nonostante che essa contrasti con la giurisprudenza e la dottrina vigenti in materia e crea un precedente valido per altre industrie, tessili, ad esempio, che adoperano grande quantità di maestranza femminile.

« Per questo, e per lo spirito umanitario che deve esistere nelle relazioni fra datori di lavoro e maestranze, l'interrogante chiede al ministro perché con il suo intervento voglia restituire alle operaie bergamasche e di tutta Italia la tranquillità oggi compromessa dall'illegale provvedimento preso dalla S.A.C.E. (25235) « MASINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali eventuali disposizioni particolari ha emanato ai competenti organi di Savona o intenda promuovere direttamente onde garantire il riassorbimento delle numerose maestranze già occupate nelle cessate attività industriali locali, e particolarmente delle ex maestranze dello stabilimento siderurgico I.L.V.A. di Savona sin dall'inizio dei lavori di costruzione del nuovo complesso siderurgico finanziato dalla F.I.A.T. e dalla Republic Steel Corporation, sotto la ragione sociale Vado altiforni acciaierie.

« Chiede inoltre di conoscere quali altre iniziative il Ministero intende svolgere e quali provvedimenti adottare onde qualificare tempestivamente i disoccupati locali (sia quelli che verranno impegnati nella costruzione del complesso, che gli altri) occorrenti per il nuovo stabilimento onde renderli adeguatamente idonei alla moderna tecnica che si presume verrà applicata nelle lavorazioni del nuovo complesso.

« Quanto sopra appare oltre che urgente, doveroso, in relazione alle fondate notizie di agevolazioni finanziarie richieste dalla predetta società Vado altiforni acciaierie alla C.E.C.A. ed all'I.M.I. in sede di concorso al finanziamento; non che delle altre facilitazioni che la società stessa avrebbe ottenuto dal Governo (decreti di pubblica utilità, zone franche, esenzioni fiscali, ecc.).

« Data questa situazione gli interessati, ex siderurgici licenziati dall'I.L.V.A. prima e dopo l'entrata in funzione della C.E.C.A., hanno giustamente fatto presente ai Ministeri competenti — fra i quali quello del lavoro — la opportunità di subordinare la concessione delle agevolazioni della stessa società Vado altiforni acciaierie all'impegno da parte della stessa società di disporre delle facilita-

zioni previste dalla legge 23 marzo 1956, n. 296 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 1956) per quanto concerne il contributo agli interessi su parte del capitale investito. L'accoglimento di questa proposta, significando l'assunzione del 50 per cento delle maestranze occorrenti alla nuova azienda, fra gli ex siderurgici, rappresenterebbe un notevole contributo sia al riassorbimento della troppo numerosa disoccupazione locale che alla più particolare soluzione degli ex siderurgici dell'I.L.V.A.

(25236) « CALANDRONE PACIFICO, BERNIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se — in considerazione del rapido e progressivo aggravarsi del problema dell'approvvigionamento idrico di Sassari — quali provvedimenti intenda adottare per assicurare con la massima urgenza possibile, la ripresa dei lavori per la costruzione della diga del Rio Bidighinzu, accelerando al massimo in ogni settore le opere per la costruzione del nuovo acquedotto di Sassari.

(25237) « POLANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali decisioni il Governo intenda prendere per il ripristino della linea ferroviaria Cuneo-Nizza, in seguito alle dichiarazioni del 26 febbraio 1957 del ministro dei lavori pubblici francese davanti alla commissione dei lavori pubblici del Consiglio della Repubblica.

(25238) « RONZA, GIOLITTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando sarà resa disponibile la somma stanziata per l'esecuzione delle scuole elementari di Bastia di Puos d'Alpago il cui progetto è stato da tempo approvato dal Genio civile di Belluno.

(25239) « BETTIOL FRANCESCO GIORGIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero, per sapere quali urgenti provvedimenti intendano prendere per assicurare ai produttori agricoli della montagna e della collina cuneese la possibilità di collocare sul mercato i circa 300.000 quintali di patate rimaste a tutt'oggi invendute per le forti importazioni dall'estero, specie dalla Francia, di patate mangerecce.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

« La produzione delle patate rappresenta in queste zone una delle fonti essenziali, per non dire in molti casi l'unica, del pur modesto reddito di un faticoso lavoro. Il fermo o la riduzione delle importazioni è un provvedimento che si impone d'urgenza, se si vuole tutelare gli interessi vitali di queste laboriose popolazioni e dar prova anche verso di esse di quella sollecitudine che lo Stato dimostra verso altre categorie economicamente e socialmente più fortunate.

(25240)

« GIRAUDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere l'attuale stato della pratica relativa all'ex marinaio Struzzo Giuseppe fu Giulio, da San Lucido (Cosenza), il quale attende da tempo la concessione della pensione privilegiata ordinaria.

« Per la definizione della pratica stessa, da oltre un anno è stato richiesto il giudizio del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

(25241)

« BUFFONE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza della delibera consiliare del comune di Zafferana Etnea (Catania) del 9 febbraio 1957, n. 9, con la quale il sindaco ha disposto di classificare i comizi in « straordinari e ordinari »; che per comizi straordinari debbono ritenere quelli tenuti da uomini di Governo dell'attuale coalizione, per i quali si mette a disposizione l'unica piazza principale; se non intende urgentemente intervenire contro il provvedimento, in considerazione che nel comune di Zafferana Etnea, tolta la piazza maggiore, non esistono altri siti degni di tal nome per cui il provvedimento può sembrare poco riguardoso nei confronti dei parlamentari non facenti parte del Governo.

(25242) « ANDÒ, GAUDIOSO, MUSOTTO, FIO-

RENTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non ritenga opportuno disporre perché la Cassa depositi e prestiti conceda al più presto possibile il mutuo richiesto dalla civica amministrazione di Decollatura (Catanzaro) per finanziare i lavori di costruzione delle fognature in detto centro agricolo di notevole importanza.

(25243)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se ritenga possibile disporre per l'esenzione dal controllo preventivo di legittimità i decreti emessi dagli uffici provinciali del tesoro, concernenti la concessione degli assegni di incollocamento ai pensionati di guerra. Ciò in considerazione che, malgrado il decentramento, il controllo suddetto determina notevole ritardo nell'espletamento delle pratiche di che trattasi.

(25244)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra di Puntì Rodolfo fu Natale, di anni 75, padre del maresciallo dei carabinieri Puntì Massimo, classe 1901, caduto nel 1944 al servizio dei repubblicani.

(25245)

« GHIDETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se è stata liquidata la pensione di guerra alla infortunata civile Sperandio Maria di Giovanni, della classe 1929.

(25246)

« GHIDETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per avere notizie della pratica di pensione di guerra dell'ex militare Scattolin Giacomo fu Luigi, posizione 1441274, assegnato alla categoria settima il 3 agosto 1954 alla visita medica collegiale di Venezia.

(25247),

« GHIDETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se ritenga di poter disporre per la concessione, entro l'esercizio finanziario in corso, del contributo richiesto dalla cooperativa edilizia « Oscar » con sede a Cosenza.

(25248)

« BUFFONE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è esatto che nel regolamento previsto dalla legge sull'apprendistato, sia stata introdotta, in favore delle aziende di panificazione, deroga al divieto di adibire i fanciulli al lavoro notturno, intendendo per tale quello antecedente alle ore 6 del mattino.

« Se non ritiene il ministro che ciò facendo la legislazione sociale in tale campo fa

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

un notevole passo indietro, autorizzando l'invio al lavoro di giovanissimi fanciulli anche prima delle ore 4, visto la generale e sistematica violazione della legge 22 marzo 1908, n. 105 e della legge 11 febbraio 1952, n. 63.

« Se quanto si chiede corrisponde a verità, ritengono gli interroganti che in primo luogo significhi avere concesso un maggior sfruttamento della forza lavoro, ed una aperta violazione della legge sulla « Tutela delle donne e dei fanciulli » con l'avere apportato una modifica che solo il legislatore poteva approvare.

(25249) « INVERNIZZI, CLOCCHIATTI, GRILLI, MONTELATICI, VENEGONI, ALBIZZATI, GATTI CAPORASO ELENA, DI PRISCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se hanno fondamento le voci diffuse tra gli artigiani, suscitando viva apprensione, circa un imminente aggravio contributivo per l'aumento di aliquota degli assegni familiari; e se, in caso affermativo, non ritenga necessario soprassedere a tale provvedimento, che aggraverebbe la situazione delle aziende artigiane.

(25250) « TROISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per porre termine allo stato di abbandono ed alle condizioni veramente deprecabili in cui si trovano le strade statali 122 (Agrigento-Caltanissetta) e 123 (Canicattì-Licata).

« L'importanza di tali strade, la prima unico collegamento tra i due capoluoghi di provincia, e la seconda necessaria per l'allacciamento del retroterra isolano col porto di Licata, ambedue di importanza vitale per le popolazioni residenti nei numerosi e popolosi comuni attraversati, merita ogni particolare riguardo.

« Le attuali condizioni del fondo stradale, le varie frane ed il continuo peggioramento delle strutture complementari le rendono quasi impraticabili, per cui sono diventate pregiudizievoli per lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni delle due provincie.

(25251) « GIGLIA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere — rendendosi interpreti del vivo

allarme sorto nella categoria dei produttori ed esportatori ortofrutticoli — se risponda a verità la voce che presso il Ministero dell'agricoltura sarebbe allo studio un provvedimento di agevolazione fiscale per la distillazione di un certo quantitativo di vino e che, poiché il Ministero delle finanze richiede il recupero della perdita, da parte delle categorie vinicole sarebbe stata proposta l'applicazione di un diritto erariale sugli alcoli da frutta che, allo stato attuale, sono invece esenti da diritto erariale in base al decreto-legge del 1955.

« Gli interroganti fanno presente che nell'attuale situazione di crisi esistente nel settore, il provvedimento appare senza dubbio destinato ad aggravare la situazione stessa.

(25252) « DE' COCCI, CARCATERRA ».

Interpellanza.

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio, per conoscere se sono a conoscenza, ed in caso negativo li pregano di assumere informazioni, del regime inumano oltreché illegale instaurato dalla Società metallurgica italiana nei propri stabilimenti di Fornaci di Barga (Lucca) e Campotizzoro e Limestre (Pistoia), ove le maestranze vengono sottoposte ad un trattamento che può essere definito soltanto bestiale.

« La suddetta società licenzia i propri dipendenti adducendo motivi che non trovano alcuna giustificazione ed agisce contro le maestranze con un crescente atteggiamento di odiosa discriminazione in ordine alla appartenenza dei dipendenti alla organizzazione sindacale aderente alla C.G.I.L.

« Inoltre la suddetta società da tempo assume quasi tutto il personale con contratto a termine, per meglio dominarlo e poterlo licenziare con criteri discriminatori quando ad essa piace.

« Gli interroganti pertanto chiedono un energico e pronto intervento dei ministri ai quali l'interpellanza è rivolta affinché venga a cessare uno stato di cose intollerabile.

(606) « AMADEI, BALDASSARI, ZAMPONI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri inte-

ressati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

CAMANGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMANGI. L'11 ottobre 1956 ho presentato una interpellanza, che porta il n. 513, diretta all'onorevole Presidente del Consiglio e riguardante alcune vicende, a mio avviso molto gravi, verificatesi nel comune di Sora in provincia di Frosinone.

Come risulta dal testo, l'interpellanza non riveste un limitato carattere locale, in quanto concerne un gravissimo caso di abuso di potere continuato di autorità e di malcostume politico. Desidero richiamare, signor Presidente, la sua particolare attenzione sull'aspetto delicato della questione, tanto più che durante lo svolgimento di quei fatti ed anche recentemente la stampa ha più volte chiamato esplicitamente in causa addirittura dei ministri in carica.

PRESIDENTE. Interesserò il Presidente del Consiglio.

CAMANGI. La ringrazio.

GALLICO SPANO NADIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLICO SPANO NADIA. Il 23 marzo 1955 fu annunciata una proposta di legge di iniziativa dei deputati Codacci Pisanelli e Carati, concernente l'interpretazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948. Per tale provvedimento la Camera approvò l'urgenza. La proposta è stata assegnata alla Commissione competente, in sede legislativa, da più di un anno. Finora siamo riusciti soltanto a farla mettere all'ordine del giorno. L'annuncio di convocazione della Commissione per domani mattina non reca più all'ordine del giorno la proposta di legge predetta. Desidero richiamare la sua attenzione, signor Presidente, su ciò.

PRESIDENTE. Come ella sa, il Presidente nei confronti delle Commissioni in sede legislativa non ha che un potere ordinatorio molto generico. Anzi, preannuncio che questo punto sarà oggetto di una sollecita proposta di modifica del regolamento da parte mia.

Perciò nell'ambito di questo potere solleciterò il presidente della Commissione.

MONTANARI. Desidero sollecitare di nuovo lo svolgimento della interpellanza relativa alla situazione del settore saccarifero, diventata gravissima in seguito alla chiusura di alcuni zuccherifici, tra i quali quelli di Mantova.

PRESIDENTE. Anche ieri nella riunione dei capigruppo è stato sollecitato lo svolgi-

mento di questa interpellanza e ho già, a mia volta, sollecitato il Governo. Il ministro dell'Industria e commercio, da me interessato, mi ha fatto sapere che le trattative tra le parti si sono concluse nella giornata di ieri presso quel Ministero e che si riserva di rispondere quanto prima. Confido che nella settimana ventura l'interpellanza possa essere posta all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 20.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 10,30:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

CAPPUGI: Sistemazione in ruolo del personale dell'Azienda monopolio banane (2528),

MAGLIETTA e AMENDOLA PIETRO: Modifica alla legge 9 aprile 1953, n. 297 (2696).

2. — *Svolgimento della interpellanza Montagnana ed altri.*

3. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

MARTUSCELLI ed altri: Norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali (669);

e del disegno di legge:

Modificazioni alla legge comunale e provinciale (*Urgenza*) (2549) — *Relatore*. Lucifredi.

4. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

GOZZI ed altri: Riforma dei contratti agrari (860);

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di riforma dei contratti agrari (233);

FERRARI RICCARDO. Disciplina dei contratti agrari (835);

e del disegno di legge:

Norme sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo della impresa agricola (2065);

— *Relatori*: Germani e Gozzi, *per la maggioranza*; Daniele, Sampietro Giovanni e Grifone, *di minoranza*.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente il riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (377-ter) — *Relatore*: Cappugi.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1957

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:*

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, giudici speciali in materia tributaria (1942) — *Relatori:* Tesauro, *per la maggioranza*; Martuscelli, *di minoranza*.

7. — *Discussione delle proposte di legge:*

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre a cinque anni dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 (299) — *Relatore:* Cavallaro Nicola;

Senatore TRABUCCHI: Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvata dal Senato*) (1094) — *Relatore:* Roselli;

Senatore MERLIN ANGELINA: Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1439) — *Relatore:* Tozzi Condivi;

COLITTO: Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari (1771) — *Relatore:* Gorini.

DAZZI ed altri: Istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero (1754) — *Relatore:* Lucifredi.

MUSOTTO ed altri: Estensione dei benefici della legge 14 dicembre 1951, n. 1152, ai

combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 (1834) — *Relatore:* Ferrario.

8. — *Discussione del disegno di legge.*

Provvedimenti per le nuove costruzioni e per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna (1688) — *Relatore:* Petrucci.

9. — Votazione per l'elezione di sette rappresentanti nella Assemblea della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Discussione del disegno di legge.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori:* Di Bernardo, *per la maggioranza*; Lombardi Riccardo, *di minoranza*.

Discussione della proposta di legge:

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Modifica al quarto comma dell'articolo 83 del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 (2066) — *Relatore:* Menotti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI